42.

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni Riunite (I e IX)	Pag.	3
Commissioni Riunite (II e X)	»	10
Commissioni Riunite (II e XIII)	»	11
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
Interni (I)	»	12
Giustizia (II)	»	15
Affari esteri e comunitari (III)	»	16
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	17
Finanze (VI)	»	31
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	34
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	39
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	40
Affari sociali (XII)	»	44
Agricoltura (XIII)	»	59
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	60
INDICE GENERALE	$p_{\alpha\sigma}$	61

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.



COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo (Esame	e
rinvio)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.

C. 750 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso avanzata dal gruppo del Partito Democratico, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore per la I Commissione, nel fare presente che la relazione illustrativa sul provvedimento sarà svolta nella sua interezza dall'onorevole Raimondo, sottolinea le finalità del decretolegge, che individua nell'esigenza di rego-

lamentare l'azione delle navi delle ONG nel Mediterraneo al fine di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Nello specifico, evidenzia come il decretolegge intervenga in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative, declinando le condizioni in presenza delle quali le attività svolte dalle navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali e alle norme nazionali in materia di diritto del mare. Rammenta inoltre come il decretolegge si caratterizzi per la previsione di sanzioni amministrative, che sostituiscono le previgenti sanzioni penali, per i casi di inosservanza dei divieti o delle limitazioni al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale e per la previsione di una specifica sanzione amministrativa per il comandante della nave che non fornisce le informazioni richieste dall'autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare, o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità. Le sanzioni amministrative sono accompagnate dal fermo dell'imbarcazione e, in caso di reiterazione delle condotte, possono portare alla confisca della nave. Rinvia, infine, alla documentazione predisposta dagli uffici e alla relazione che sarà svolta dall'onorevole Raimondo.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), relatore per la IX Commissione, nel sottolineare preliminarmente come la relazione sul contenuto del decreto-legge sia stata predisposta congiuntamente dai relatori, evidenzia che il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite è composto da tre articoli ed è volto a modificare alcuni commi del decreto-legge n. 130 del 2020 su immigrazione e sicurezza - il cosiddetto « decreto Lamorgese » - regolando la questione dei salvataggi multipli, che rappresentano uno degli aspetti più controversi dell'operato delle ONG, che spesso anziché intervenire su una singola situazione di rischio restano in mare per giorni effettuando diversi trasferimenti prima di condurre i migranti in un porto sicuro.

In particolare, rammenta che l'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2023 modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, intervenendo sul comma 2 e inserendovi sei ulteriori commi. Il provvedimento d'urgenza attualmente in conversione mantiene ferma la disciplina - di cui al primo periodo del comma 2 - in base alla quale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nel rispetto della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Fermo restando questo presupposto, il decreto-legge in esame interviene sulle condizioni in presenza delle quali le limitazioni o i divieti governativi non trovano applicazione e sulle conseguenti sanzioni.

A tal fine, fa presente che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge sopprime il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020 relativi, rispettivamente: all'esclusione della possibilità di limitare o vietare il transito e la sosta di navi impegnate in operazioni di soccorso, in pre-

senza di determinate condizioni; all'applicazione, in caso di inosservanza delle limitazioni o dei divieti, della pena della reclusione fino a due anni e della multa da 10.000 a 50.000 euro. Anticipa infatti che entrambe le discipline sono oggetto di modifica e di collocazione in distinti commi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020 (segnatamente, il comma 2-bis e i commi da 2-quater a 2-septies).

Passando ad esaminare nello specifico l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge in conversione, ricorda come esso introduca sei nuovi commi all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020.

Il comma 2-bis riprende ed integra il contenuto dell'abrogato secondo periodo del comma 2 prevedendo che il provvedimento del Ministro dell'interno, di interdizione al transito o alla sosta, non sia adottato in caso di operazioni di soccorso. Come già previsto, di queste operazioni deve essere data immediata comunicazione al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo - precisando che si tratta di quello nella cui area di responsabilità si svolge l'evento - e allo Stato di bandiera. Evidenzia poi che le operazioni di soccorso devono essere effettuate nel rispetto delle indicazioni, non della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, come previsto dalla norma previgente, bensì del centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e delle autorità dello Stato di bandiera. La disposizione conferma che tali indicazioni devono essere emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo e fa inoltre salvo quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146.

Sottolinea che la disposizione in esame, in aggiunta a queste prescrizioni già vigenti, pur con diversa formulazione, individua alcune ulteriori condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, per escludere l'adozione del provvedimento di limite o divieto del transito e della sosta. Si tratta delle seguenti condizioni, alle quali gli operatori di soccorso in mare devono attenersi:

- a) la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare deve operare secondo autorizzazioni o abilitazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e deve possedere requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione;
- b) devono essere tempestivamente avviate iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;
- c) deve essere richiesta nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco;
- d) il porto di sbarco assegnato dalle autorità competenti deve essere raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;
- e) devono essere fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;
- f) le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non devono aver concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

Passando ad esaminare il nuovo comma 2-ter, osserva come esso chiarisca che il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini

di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità.

Fa presente, inoltre, che i commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies introducono una nuova disciplina sanzionatoria, di natura amministrativa, per i casi di inosservanza del provvedimento del Governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni. La nuova disciplina, inserita nel comma 2-quater, sostituisce l'illecito penale con un illecito amministrativo: l'importo della relativa sanzione pecuniaria - da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro - corrisponde a quello della multa precedentemente prevista. Sono inoltre fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui la condotta integri un reato; ciò implica che l'illecito amministrativo derivante dalla violazione del provvedimento di divieto o limitazione non esclude l'applicazione delle pene previste dall'ordinamento quando la condotta del comandante integri anche un reato.

Ricorda che al pagamento della sanzione amministrativa è tenuto il comandante della nave mentre armatore e proprietario del mezzo, come previsto dalla disciplina della solidarietà di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981, dovranno procedere al pagamento solo se non vi provvede il comandante, potendo poi rivalersi nei confronti dell'autore della violazione.

Evidenzia che oltre alla sanzione pecuniaria, il nuovo comma 2-quater prevede che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per 2 mesi e affidata in custodia, con i relativi oneri di spesa, all'armatore o, in assenza di questi, al comandante o a un altro soggetto obbligato in solido, tenuti a farne cessare la navigazione. Avverso il provvedimento di fermo è previsto il ricorso entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso al prefetto, che dovrà pronunciarsi non oltre 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Rammenta che al fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, relativo al fermo amministrativo del veicolo.

Passando ad analizzare il nuovo comma 2-quinquies, rammenta che in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave. In tale caso si procede immediatamente al sequestro cautelare della nave.

Rammenta che il successivo comma 2-sexies introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite dalla predetta autorità. In questi casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e a 10.000 euro nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo viene portata a due mesi e si applica il comma 2-quater, secondo periodo (responsabilità solidale armatore-proprietario), quarto periodo (nomina del custode della nave), quinto periodo (possibilità di ricorso al prefetto) e sesto periodo (applicazione art. 214 codice della strada). In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica la confisca della imbarcazione, secondo quanto previsto dal comma 2-quinquies.

Infine, evidenzia che il comma 2-septies individua l'autorità che irroga le sanzioni nel prefetto territorialmente competente.

Per quanto riguarda i restanti articoli del decreto-legge, fa presente che l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in quanto si prevede che il provvedimento non determini muovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle attività previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. L'articolo 3 dispone infine in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, stabilita nel giorno successivo alla data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*: il provvedimento è quindi vigente dal 3 gennaio 2023.

Antonino IARIA (M5S) afferma che, in base alla relazione del collega Raimondo, il decreto-legge in esame gli appare molto aggressivo, « maschio », « testosteronico ». In realtà, le regole internazionali sul soccorso in mare esistono già e nel provvedimento non sono citate; la volontà ad esso sottostante appare quella di creare confusione e dare malamente seguito alle promesse elettorali della maggioranza.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) propone di ribattezzare il provvedimento « decreto naufragi ». Esso renderà il soccorso in mare più difficile e non gli darà affatto delle regole, che peraltro esistono già nelle convenzioni internazionali: la Convenzione SAR, la Convenzione UNCLOS, la Convenzione SOLAS e le linee guida dell'IMO. Si tratta di regole millenarie, la prima delle quali è semplicissima, universalmente diffusa presso tutte le marinerie del mondo: salvare chi è in difficoltà, senza chiedere documenti o informazioni. Il decreto-legge, afferma, riduce le possibilità di salvataggio, in un modo insieme disumano e giuridicamente lacunoso.

Continua ribadendo che chi salva una vita umana in mare compie un atto lodevole, in certi casi eroico, come sa bene chi ha partecipato a tali salvataggi, scoprendo che si tratta di un'esperienza umanamente molto forte. Il provvedimento in esame vuole moltiplicare i costi per le ONG, che di fatto vivono esclusivamente di donazioni private, aumentando le distanze che le navi sono obbligate a coprire. Si fa tutto il possibile, ripete, per rendere, paradossalmente, il salvataggio impossibile. Vengono poi vietati i salvataggi multipli, già oggi difficili per la mancata collaborazione dei centri di coordinamento, e che pure rispondono a un'esigenza assai frequente e concreta. È un provvedimento che va oltre le norme, le convenzioni internazionali, il diritto marittimo, le regole IMO e il senso più elementare di umanità.

Preannunzia dunque che la sua parte politica farà tutto il possibile per ostacolarne l'approvazione, per impedire alla maggioranza di compiere un enorme errore, visto che esso verrà poi certamente caducato in quanto illegittimo.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) fa notare che le Commissioni stanno discutendo di una materia di grande complessità, su cui è da aspettarsi un confronto serrato fra maggioranza e opposizione. Il provvedimento interviene su aspetti giuridici molto delicati, per esempio introducendo un trattamento differenziato per le navi non governative. Si verrebbe così a creare un corto circuito fra norme nazionali e internazionali, eticamente ingiusto e fonte di problemi nella gestione dell'immigrazione e dell'accoglienza. Chiede di conseguenza tempi congrui per l'approfondimento del decreto-legge e un numero ampio di audizioni per avere un quadro completo e chiaro prima della votazione del mandato ai relatori.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene importante analizzare il provvedimento all'esame delle Commissioni anteponendo l'aspetto umano all'aspetto giuridico, ed evidenzia come ogni migrante morto in mare debba rappresentare un lutto, per il Parlamento e per il Governo. Nel ricordare che anche gli italiani sono stati migranti, evidenzia come il nostro primo obbligo debba essere salvare i migranti dal mare. Ritiene che il decreto-legge violi una serie di importanti consuetudini internazionali e ricorda che nel nostro ordinamento la consuetudine è fonte del diritto al pari della norma positiva; in particolare, rammenta che la legge del mare impone ai naviganti di adempiere ai salvataggi. Nell'auspicare un ciclo di audizioni e tempi d'esame e di approfondimento del provvedimento congrui, invita la maggioranza a rivedere il contenuto del decreto-legge ritenendo che esso offra una rappresentazione della nostra Repubblica non veritiera. Si chiede poi come sia possibile conciliare il contenuto del decretolegge, nella parte in cui vieta i salvataggi multipli, con il reato di omissione di soccorso previsto dal nostro codice penale e dunque se siano possibili conseguenze per l'ONG che, rispettando quanto previsto dal decreto-legge, non proceda al salvataggio. Pone infatti il tema del rapporto tra il reato penale, che è espressione di un dovere di solidarietà che trova fondamento nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali, e le disposizioni del decreto-legge. In conclusione, ricorda – con le parole di Papa Francesco – che ogni migrante che muore rappresenta il naufragio dell'umanità.

Francesca GHIRRA (AVS) si associa agli interventi svolti dai colleghi. Ritiene che, dopo le parole della Presidente Meloni su un « piano Mattei per l'Africa », si sarebbe semmai aspettata un rafforzamento dell'accoglienza nel nostro Paese. Osserva che il testo è subdolo, quasi sadico: dichiara di essere conforme alla normativa internazionale sul soccorso in mare, mentre di fatto è congegnato in modo tale da ostacolarlo. Lamenta l'assurdità del divieto di soccorsi plurimi, che va contro la legge più antica del mare, quella di soccorrere chi è in pericolo; inoltre, contro qualsiasi principio di buonsenso si privilegiano non i porti più vicini, bensì quelli definiti più sicuri, allungando i tragitti delle navi anche di migliaia di chilometri. Quanto alla raccolta dei dati a bordo, rileva come essa non possa essere svolta da un organismo privato come le ONG; si richiede poi in modo del tutto incongruo una non meglio definita idoneità tecnico-nautica delle imbarcazioni destinate ai soccorsi.

Conclude unendosi alla richiesta di tempi congrui per l'esame e di un ampio numero di audizioni; fa presente che una prima richiesta in tal senso è già stata inviata alla presidenza da parte della rete delle associazioni e organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) si dichiara deluso dalla relazione dei relatori, dalla quale sperava di trarre indicazioni circa il contenuto del decreto-legge, che ritiene indecifrabile dal punto di vista giuridico. Evidenzia, infatti, che mentre si afferma che l'obiettivo del provvedimento è rendere i soccorsi in mare maggiormente conformi alle convenzioni internazionali, l'unico intento appaia in realtà quello di ostacolare i soccorsi, in contraddizione con la lettera e con lo spirito proprio di quelle convenzioni internazionali.

Analizzando specifici profili del decretolegge, evidenzia come già attualmente le navi diano tempestivamente e sistematicamente comunicazione ai centri di coordinamento dei soccorsi marittimi, e dunque come l'obbligo previsto ora dal decretolegge non abbia senso. Evidenzia peraltro come il vero dramma sia che alle tempestive comunicazioni date dalle ONG i centri di coordinamento dei soccorsi non rispondono, se non per comunicare che il controllo delle operazioni è stato assunto dalla Guardia costiera libica. Per quanto riguarda invece l'obbligo per le ONG di fornire ai naufraghi informazioni sul diritto di chiedere la protezione internazionale, ricorda che da decenni nel diritto d'asilo europeo è stato stabilito che le richieste di protezione devono essere fatte alla frontiera o nel territorio del Paese e come non sia possibile radicare attraverso questa nuova previsione una competenza per lo stato di bandiera della nave.

Definisce «imbarazzante» il contenuto del decreto-legge e stigmatizza le dichiarazioni recenti del Ministro Piantedosi, secondo il quale la presenza delle navi delle ONG sarebbe non solo un fattore di attrazione delle partenze, ma influirebbe anche sulla tipologia di imbarcazione scelta per partire. Nel ricordare come le quattro navi delle ONG portino in salvo un numero residuale di migranti, inferiore al 15% dei salvataggi complessivi, dichiara che l'affermazione del Ministro è falsa, come dimostrato anche dagli studi più autorevoli. Rammenta infatti che gli studi dell'ISPI hanno evidenziato che i periodi nei quali è stata più rilevante la presenza di navi delle ONG nel Mediterraneo non sono stati i periodi in cui sono avvenute maggiori partenze. Sottolinea come l'alto numero di morti in mare nell'ultimo anno non sia certo imputabile alla presenza delle ONG, bensì all'assenza di una missione di salvataggio internazionale.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP) sottolinea come lo scopo del decreto-legge sia quello di impedire i salvataggi in mare e ricorda, come già esposto dalla deputata Boldrini, che questo provvedimento avrà l'effetto di determinare un aumento del numero di morti nel Mediterraneo. Osserva come occorra considerare anche l'importanza delle questioni pregiudiziali che saranno sottoposte all'esame dalla Camera. Indica in particolare come tali questioni pregiudiziali rilevino sia per l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza prescritti dall'articolo 77 della Costituzione sia per l'impatto normativo del provvedimento, che a suo avviso si pone in violazione con le disposizioni sugli obblighi di protezione internazionale. Fa notare come il Governo stia introducendo nell'ordinamento una serie di norme sui salvataggi in mare che reputa irragionevoli e arbitrarie. Rileva come tale arbitrarietà sia evidente con riferimento al trattamento riservato ai migranti, al ruolo della guardia costiera e alle sanzioni disciplinate dal decreto. Fa presente che l'opposizione chiederà controlli approfonditi anche sulle scelte del Governo relative alla gestione dei porti, come dimostra il caso della nave Ocean Viking, attualmente situata nel porto di Ancona. Critica l'approccio del Governo nell'assegnazione dei porti per gli sbarchi dei migranti soccorsi in mare. Ritiene infatti inaccettabile che si scelgano porti sempre più lontani rispetto al luogo del soccorso e che tali porti siano selezionati in base all'orientamento politico degli amministratori locali. Richiama al riguardo le recenti affermazioni rivolte da esponenti del Governo nei confronti delle ONG, che sono state descritte come pool factor o strutture complici con i gruppi responsabili della tratta di esseri umani. Invita quindi gli altri deputati delle Commissioni riunite a vigilare sulle conseguenze di queste norme che ritiene criminogene in quanto spingono i comandanti delle navi a commettere dei reati. Ribadisce, in conclusione, come spetti a tutti i parlamentari valutare le conseguenze di questo decreto-legge e non solo ai gruppi di opposizione.

Davide FARAONE (A-IV-RE) richiede in primo luogo che si possano svolgere tutte le audizioni che si dimostreranno necessarie. La sensazione, dichiara, è che il provvedimento sia un'« arma di distrazione di massa », giacché i numeri dei salvataggi effettuati (il 15 o forse anche il 10 per cento del totale) non giustificano un intervento normativo così importante. Anche se approvato così com'è, inoltre, il provvedimento non cambierebbe nulla nei flussi o nell'immigrazione: si tratta, aggiunge, di un decreto di frustrazione, visto che non si riescono a riformare le regole a livello europeo (come sta peraltro avvenendo anche sul costo dei carburanti o sui rave). I problemi reali, obietta, sono semmai altri: la mancata solidarietà nell'Unione europea, specialmente da parte dei Paesi a guida sovranista, e le dinamiche demografiche diverse esistenti in Africa e in Europa.

Conclude ribadendo che. se vi sono ONG che commettono reati, che sono in combutta con i trafficanti, bisogna perseguirle secondo le procedure ordinarie del diritto; ma fare un processo alle intenzioni, promulgare un provvedimento su quelle che sono solo ipotesi, gli appare assurdo. Richiede dunque maggiore ascolto nel corso dei lavori delle Commissioni su un provvedimento così rilevante, al fine di renderlo il migliore possibile.

Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che è convocata a seguire una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, ai fini dell'organizzazione dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto	
legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappre-	
sentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/	
CE) (atto n. 14), di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	
(AGCM)	10
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/	
CE) (atto n. 14), di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti	
(CNCU)	10

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 gennaio 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE) (atto n. 14), di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.30.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE) (atto n. 14), di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

1 1

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.	
C. 698 Governo (Seguito esame e rinvio)	12
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione. C. 698 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 dicembre 2022.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sono state presentate 2 proposte emendative (*vedi allegato*), che presentano profili di inammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera dei deputati del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento. il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto – legge all'esame della Commissione, rileva come esso intervenga esclusivamente sulla durata delle operazioni elettorali e referendarie che avranno luogo nell'anno 2023, estendendola anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e di favorire una maggiore partecipazione degli elettori in tali consultazioni elettorali e referendarie.

Informa che, in considerazione del fatto che il provvedimento d'urgenza reca una norma derogatoria sulle operazioni elettorali e referendarie del solo anno 2023, la presidenza ha ritenuto inammissibili le proposte emendative: 1.01 Grippo, limitatamente al secondo comma, in quanto recante una disposizione sull'esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati per motivi di studio, di lavoro o di cura in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, relativamente alle consultazioni elettorali regionali da tenersi a partire dal 2024; 1.02 Bordonali, in quanto reca una modifica al testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) volta a prevedere il divieto nei novanta giorni antecedenti alle elezioni comunali, di conferire incarichi di funzione dirigenziale ovvero di procedere al rinnovo degli organi sociali delle società a partecipazione pubblica e a controllo pubblico quotata in borsa e non.

Avvertendo che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati è fissato alle ore 17 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.00.

ALLEGATO

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione. C. 698 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali dell'anno 2023 da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza)

1. In via eccezionale per le consultazioni elettorali regionali dell'anno 2023, coloro che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano temporaneamente in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il proprio diritto di voto presso la prefetturaufficio territoriale del Governo del comune in cui trovano per i predetti motivi, previa apposita attestazione circa la sussistenza degli stessi, da inviare alla prefetturaufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza entro 7 giorni dalla data prevista per le elezioni regionali, per i relativi adempimenti. I voti espressi secondo le disposizioni di cui al presente comma sono trasmessi dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio di domicilio all'ufficio elettorale centrale situato nella circoscrizione di residenza ai fini del loro immediato conteggio.

- 2. Al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati, per motivi di studio, di lavoro o di cura, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti per le consultazioni elettorali regionali da tenersi a partire dal 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare le proprie leggi elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- **1.01.** Grippo, Giachetti, Carfagna, Richetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

- 1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
- « 3-bis. È fatto divieto, nei novanta giorni antecedenti alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, di conferire incarichi di funzione dirigenziale ovvero procedere al rinnovo dei componenti degli organi sociali nelle società a partecipazione pubblica e a controllo pubblico quotate in borsa e non. ».
- **1.02.** Bordonali, Formentini, Casasco, Almici, Calovini, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del <i>Commissioner</i> della Commissione degli USA per la libertà religiosa internazionale – USCIRF, Nury Turkel	1
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	1

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 gennaio 2023.

Audizione del *Commissioner* della Commissione degli USA per la libertà religiosa internazionale – USCIRF, Nury Turkel.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	17
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 11 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	22
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Atto n. 8 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	25
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Atto n. 13 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	28
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 16 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2023. – Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. - Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo – che ottempera alla delega contenuta all'articolo 21 della legge di delegazione europea n. 127 del 2022 – reca attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, e che il medesimo reca, inoltre, all'articolo 26 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad eccezione dell'articolo 19, commi 1, lettera b), e 2, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel rinviare nello specifico alle osservazioni contenute nei successivi articoli, in via generale evidenzia che la relazione tecnica, nel sottolineare in più punti che la nuova disciplina porta nel medio-lungo periodo ad una riduzione dei costi a carico delle amministrazioni per effetto dell'introduzione del nuovo approccio alla gestione della risorsa idrica basato sul rischio, della pianificazione dei controlli nonché della semplificazione degli obblighi di comunicazione automatizzata, non fornisce particolari elementi esplicativi idonei a suffragare una tale affermazione. Sul punto, ritiene opportuno che almeno in linea di massima siano forniti maggiori elementi di dettaglio, al fine di dimostrare l'andamento degli effetti finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dall'implementazione della nuova disciplina sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

In merito agli articoli da 1 a 18, segnala che il provvedimento reca una apposita clausola di invarianza finanziaria e che tale circostanza dovrebbe determinare l'applicazione di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, ovvero che il provvedimento sia accompagnato in relazione tecnica dall'il-

lustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità e l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate. La relazione tecnica, invece, per tutte le disposizioni si limita ad affermare che le attività in capo alle amministrazioni interessate saranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, senza fornire ulteriori elementi a supporto di tale ipotesi.

Evidenzia che gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), quali enti di governo dei servizi idrici, sono espressamente inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, per cui ogni eventuale impatto finanziario su tali enti va computato in termini di indebitamento netto.

Osserva, inoltre, che anche i gestori dei servizi idrici integrati, definiti nello schema come « gestori idro-potabili » sono in Italia quasi sempre soggetti pubblici.

Segnala che il presente provvedimento prevede rispetto alla legislazione vigente alcune innovazioni, quali:

all'articolo 4, l'obbligo per i gestori dei servizi idrici integrati che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno di effettuare una valutazione dei livelli delle perdite di acqua e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite stesse; tale obbligo è fissato anche nella direttiva all'articolo 4;

all'articolo 5, l'inserimento di un nuovo punto di controllo consistente nelle case dell'acqua, definite come un'unità distributive aperte al pubblico che erogano acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente *in loco*;

all'articolo 6, il nuovo approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio e la previsione di attività di valutazione e gestione in capo a regioni e province autonome, gestori dei servizi idrici e proprietari o amministratori di immobili di grandi dimensioni ad uso pubblico;

all'articolo 7, le valutazioni e gestioni del rischio a carico delle autorità ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili ad ISPRA, Enti di governo d'ambito (EGATO) e gestori;

all'articolo 8 le valutazioni e gestioni del rischio a carico dei gestori dei servizi idrici:

all'articolo 9 le valutazioni e gestioni del rischio a carico dei gestori della distribuzione interna delle strutture prioritarie;

all'articolo 17, le misure a carico di regioni e province autonome per garantire l'accesso all'acqua, per prevedere obblighi di punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, tra cui rientrano numerosi edifici pubblici, per creare dispositivi e punti di erogazione dell'acqua negli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni ed edifici pubblici, per incentivare ristoranti e mense a mettere a disposizione acqua potabile a titolo gratuito, per avviare campagne di informazione circa la qualità dell'acqua.

Ritiene dunque opportuno fornire ulteriori elementi di chiarimento circa gli effetti delle nuove norme sulla sostenibilità delle misure a valere sulle disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate e, in particolare, con riferimento alla fase di prima implementazione della nuova disciplina.

Con riferimento a misure specifiche, in merito all'articolo 4, al fine di verificare l'assenza di oneri aggiuntivi a carico degli enti e delle istituzioni destinatari degli obblighi recati dalla norma e l'idoneità delle risorse previste a legislazione vigente a far fronte ai predetti obblighi, ritiene che andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le misure che verranno adottate per ridurre il tasso di perdita nazionale qualora lo stesso sia superiore a quello stabilito dalla Commissione europea e le relative risorse previste a legislazione vigente per far fronte a tali misure.

Relativamente all'articolo 9, evidenzia che nell'allegato VIII si richiamano come esempi le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, le mense pubbliche e scolastiche, le caserme, gli istituti penitenziari, gli istituti di istruzione dotati di strutture sportive. Pertanto, per tutti questi edifici pubblici, i gestori della distribuzione idrica – ovvero i proprietari o gli amministratori - effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'Allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'Allegato I, Parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi. Nei casi di non conformità ai punti d'uso nei locali degli edifici si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15 che sono a carico di ASL, EGATO, Sindaco, gestore del servizio.

Inoltre, sempre all'articolo 9, evidenzia che l'attività di formazione a carico delle regioni e delle province appare di tipo innovativo, per cui andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento circa la idoneità delle risorse previste a legislazione vigente dalle regioni a far fronte a questa nuova tipologia di formazione, senza che sopraggiungano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai controlli che devono svolgere le autorità sanitarie locali, osserva che, seppure si tratta di attività già prevista dalla legislazione vigente, il numero dei parametri da controllare risulta aumentato. Infatti, se si confronta l'allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001 e l'allegato I dello schema, tra i parametri chimici sono aggiunti rispetto alla lista vigente: il Bisfenolo A, il Clorato, gli acidi aloacetici, la Microcistina-LR, i PFAS, l'Uranio e il Vinilcloruro. Anche le microplastiche potranno essere incluse a seguito di atto delegato che la Commissione europea prevede di stabilire entro il 12 gennaio 2024. Osserva, inoltre, che con atto delegato del 19 gennaio 2022, la Commissione europea ha già inserito nell'elenco di controllo due interferenti endocrini: 17-betaestradiolo e nonilfenolo.

Inoltre, le autorità sanitarie dovranno condurre controlli sui parametri per i sistemi di distribuzione domestici che finora non erano previsti. Anche per la frequenza del campionamento emerge un aumento dal confronto tra l'allegato II del decreto legislativo n. 31 del 2001 e l'allegato II dello schema: per i volumi superiori o uguali a 10 e inferiori o uguali a 100 m³ si passa da una frequenza pari a 0 a 4 campioni all'anno per i parametri microbiologici del gruppo A; per i volumi superiori o uguali a 1.000 m³ e inferiori o uguali a 10.000 m³ si passa da una frequenza pari a 4 campioni all'anno a una pari a 4 per i primi 1.000 m³ più 3 per ogni 1.000 m³ aggiuntivi per i parametri microbiologici del gruppo A.

Per quanto riguarda le informazioni da rendere al pubblico, osserva che il vigente decreto legislativo n. 31 del 2001 prevede soltanto una relazione ministeriale con cadenza triennale, mentre l'articolo 18 e l'allegato IV pongono l'obbligo ai gestori di fornire ai consumatori numerose informazioni in relazione alle quali andrebbe chiarita la portata innovativa, non potendosi escludere che si tratti in parte di dati già resi disponibili dai gestori. Segnala tuttavia che per la eventuale parte innovativa si rilevano ulteriori costi a carico dei gestori.

In relazione all'articolo 19, in materia di istituzione del CeNSiA e di AnTeA e di informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE, in merito alla quantificazione operata per l'istituzione e il funzionamento del CeNSiA, osserva che la relazione tecnica, pur fornendo i dati posti alla base della quantificazione, non specifica alcuni elementi.

Relativamente ai costi per ispezioni e verifiche funzionali all'approvazione dei PSA di cui alla prima riga della tabella, vengono evidenziati in dettaglio solo i costi relativi alle missioni ispettive (708.750 euro) ma non viene dettagliata la destinazione della restante quota di risorse (91.250 euro). Inoltre, osserva che la relazione tecnica stima più di 8.000 valutazioni di Piani di sicurezza dell'acqua, che richiedono non soltanto ispezioni ma anche istruttorie e verifiche documentali, acquisizione di in-

formazione e analisi dati. Si tratta evidentemente di una mole notevole di attività, per la quale andrebbe fatta piena luce sui costi e le risorse disponibili. A tale proposito, fa presente che già l'allegato II, parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001 sottopone a valutazione dell'Istituto superiore di sanità le valutazioni del rischio, tuttavia sembrerebbe che i nuovi Piani di sicurezza dell'acqua avranno portata più ampia e saranno in numero maggiore. Anche su questo considera utili acquisire dati di raffronto con la situazione esistente in termini di numero di valutazioni effettuate e di risorse necessarie per ciascuna valutazione al fine di raffrontarle con il nuovo fabbisogno, stimato in più di 8.000 valutazioni per cui il nuovo decreto prevede richiesta di approvazione.

Per i costi in risorse umane e strumentali di cui alla seconda riga della tabella, viene indicato il costo complessivo senza però specificare le singole voci. Per quanto riguarda il personale, ritiene che andrebbe poi fornito il numero di unità che lavoreranno presso il nuovo Centro e le relative risorse a copertura. Evidenzia che la norma prevede un'articolazione del Centro in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e approvazione dei piani di sicurezza delle acque. Ritiene quindi che andrebbero forniti elementi sul numero e la qualifica del personale addetto a ciascuna delle aree, unitamente al trattamento economico distinto per qualifiche.

Andrebbe anche quantificato il contingente di ispettori necessario per svolgere 140 ispezioni l'anno e andrebbero forniti dati sul trattamento economico.

Quanto alle risorse strumentali, ritiene evidente che il Centro dovrà essere dotato di adeguate apparecchiature e laboratori per le valutazioni dei rischi, per cui andrebbe innanzitutto fornita la previsione di costo disaggregata dalle risorse umane e andrebbero forniti più precisi elementi circa le dotazioni necessarie da acquistare e quelle già presenti presso l'Istituto superiore di sanità.

Osserva che la relazione tecnica evidenzia che le risorse indicate integrano i costi generali per i quali si ricorre alle ordinarie risorse di bilancio. Pertanto, ritiene che andrebbe fornita evidenza anche dei costi generali e delle risorse disponibili in bilancio per la loro copertura, assicurando che l'Istituto superiore di sanità potrà comunque continuare a svolgere le altre attività, ulteriori rispetto a quelle relative al controllo delle acque per consumo umano, avvalendosi di adeguate risorse.

A tale proposito, evidenzia che le attività affidate al nuovo Centro interno all'Istituto appaiono più estese di quelle finora attribuite a legislazione vigente e non soltanto per la previsione di ispezioni. Con riferimento specifico all'attività di rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale dei reagenti chimici e materiali da impiegare nel trattamento delle acque (ReMaF), per la quale la relazione tecnica afferma che i costi sono coperti dalle risorse finanziarie correnti dell'ISS, osserva, oltre all'assenza di quantificazioni, che l'analoga attività era finora svolta dal Ministero della salute con il parere del Consiglio superiore della sanità, senza coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità. Inoltre, l'allegato IX, sezione E, prevede il termine di 180 giorni per il rilascio dell'autorizzazione del ReMaF da parte di CeN-SiA, per cui andrebbe assicurato anche che vi siano risorse adeguate per rispettare tale termine.

Parimenti, considera innovativa la produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire le azioni di accesso all'acqua previste dall'articolo 17, affidata al Centro dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 19.

Inoltre, atteso che la norma stabilisce che il direttore del CeNSiA sarà scelto tra i dirigenti di ricerca dell'ISS o tra professionalità di comprovata esperienza, nel caso di ricorso a figure esterne ritiene che andrebbero individuate le risorse per la sua retribuzione. Se, invece, il direttore fosse scelto tra i dirigenti dell'ISS ritiene che andrebbe chiarito se tale incarico comporterà indennità aggiuntive e andrebbero fornite rassicurazioni che il posto lasciato

vacante dal dirigente non determini nuovi fabbisogni di reclutamento. Analoghe osservazioni, inoltre, valgono in relazione alla previsione che il CeNSiA si avvarrà di personale dell'ISS.

Per quanto riguarda i costi del sito AnTeA, viene indicato il costo complessivo di manutenzione ma non si chiarisce la quota di oneri per la sicurezza del sistema e quella per le modifiche e gli aggiornamenti.

Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito se la previsione di una successiva fase in cui si procederà ad interfacciare i dati di qualità dell'acqua con dati sanitari aggregati sulla popolazione per supportare studi di esposizione e osservatori epidemiologici su potenziali patologie idro-diffuse, verrà effettuata con le risorse stanziate dal presente provvedimento o necessiterà di futuri stanziamenti.

In relazione all'articolo 20, che prevede l'istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua, al fine di verificare l'effettiva invarianza d'oneri, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni circa il quadro delle risorse esistenti mediante le quali si possano espletare i compiti assegnati alla Commissione, fermo restando il divieto di compensi e rimborsi.

In relazione all'articolo 24, che prevede norme transitorie, evidenzia che i parametri citati dalla norma non sono presenti nella legislazione vigente e quindi determineranno un ampliamento del perimetro dei controlli a carico delle autorità pubbliche. Ritiene che la stessa previsione di un obbligo soltanto a partire dal 2026 sembra confermare la necessità di adattamento per cui andrebbero fornite maggiori informazioni circa i maggiori costi che verranno sostenuti e in parallelo l'incremento delle relative risorse.

Per quanto concerne l'articolo 26, che reca disposizioni finanziarie, in merito all'utilizzo della quota a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nella misura di 2,5 milioni di euro, osserva che la norma non

indica l'esercizio finanziario di manifestazione e relativa copertura dell'onere. Inoltre, ritiene che andrebbe assicurato che le predette risorse non abbiano già ricevuto una specifica finalizzazione che potrebbe determinare un pregiudizio nei confronti degli interventi già previsti a legislazione vigente. Infine, osserva che la relazione tecnica non è corredata del prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità. Pertanto, ritiene che andrebbero specificati gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica, chiarendo la coerenza degli stessi con le previsioni scontate nei tendenziali sulle risorse utilizzate a copertura.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al « Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione » presso la CSEA, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, considerato che la componente tariffaria UI2 è aggiornata in relazione al fabbisogno del Conto e che la stessa è a carico dell'utenza, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'invarianza di oneri per gli articoli diversi dal 19, rinviando ai rilievi formulati, evidenzia anche il parere della Conferenza Stato-regioni sullo schema in cui si afferma che « non sembra sempre garantibile però che tutti i sistemi di controlli imposti dal decreto siano a costi finanziari non superiori di quelli già previsti come pure non è dato comprendere come e con quali oneri, se non quelli tariffari, sia possibile riportare l'erogazione del servizio all'utenza al rispetto dei parametri di potabilità dettagliati negli allegati ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Daniela TORTO (M5S) esprime apprezzamento per il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta, auspicando che anche la VIII Commissione Ambiente possa esprimere propri rilievi sullo schema di decreto in esame.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Atto n. 11.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che il provvedimento in esame – adottato in attuazione della delega contenuta agli articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) – reca l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Ricorda che la citata direttiva, che dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri entro il 31 gennaio 2023, introduce un regime armonizzato per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere, ossia quelle che coinvolgono più di uno Stato membro. In tale quadro, rileva che il principale elemento di novità è rappresentato dall'estensione dell'ambito dell'intervento di armonizzazione, non più limitato alle sole fusioni transfrontaliere, già oggetto della

direttiva (CE) 2005/56, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, ma anche alle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera. Con lo schema di decreto in esame, si intende sostituire la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 108 del 2008 con un nuovo strumento normativo che regolamenta, in modo organico, la disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Rammenta che al citato decreto del 2008 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Segnala che il provvedimento si compone di 57 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme appaiono avere carattere prevalentemente procedimentale e preso atto del fatto che la relazione tecnica chiaramente esplicita che gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalle norme restano a carico delle società che intraprendono le operazioni di trasformazione, fusione o scissione di società.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 57 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasfor-

mazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Atto n. 11);

preso atto dei contenuti della relazione tecnica da cui si evince che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo hanno carattere prevalentemente procedimentale ed eventuali oneri derivanti dalle attività ivi previste saranno a carico delle società che intraprendono le operazioni di trasformazione, fusione o scissione di società;

rilevato che l'articolo 57 dello schema di decreto legislativo reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni ivi contenute non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Daniela TORTO (M5S) chiede un rinvio dell'esame dello schema di decreto in titolo, in modo da consentire anche ai componenti della V Commissione Bilancio un maggiore approfondimento dei relativi contenuti, a fronte peraltro delle criticità recate da talune disposizioni del testo, anche in considerazione del fatto che solo nella giornata di ieri si è svolto presso le Commissioni riunite II e VI, assegnatarie dello stesso in sede primaria, un ampio ciclo di audizioni informali.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel prendere atto che sotto il profilo strettamente finanziario, su cui la V Commissione Bilancio è chiamata a pronunciarsi, il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame, non comprende la *ratio* della richiesta di rinvio formulata dalla deputata Torto.

Daniela TORTO (M5S) ritiene che, per quanto le competenze della V Commissione Bilancio in sede di deliberazione di rilievi sugli atti del Governo siano limitate alla valutazione dei soli profili finanziari, osserva tuttavia come ciò non precluda alla Commissione medesima di esaminare con attenzione i provvedimenti ad essa sottoposti, senza dunque prescindere dalla loro rilevanza contenutistica e dalla loro portata politica.

Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva come la richiesta di rinvio avanzata dalla deputata Torto, sebbene in linea di principio legittima, appaia tuttavia fondata su motivazioni oltremodo generiche né risulti sostenuta da valide argomentazioni in una qualche misura riconducibili alle competenze proprie esercitate dalla V Commissione Bilancio nella specifica sede della deliberazione di rilievi sugli atti del Governo.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che, anche solo da un punto di vista metodologico, la richiesta di rinvio formulata dalla deputata Torto a nome del gruppo M5S potrebbe essere positivamente accolta dalla presidenza, tanto più se tale differimento risultasse comunque compatibile rispetto alla tempistica di esame del testo da parte della V Commissione Bilancio, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel rimettersi alle deliberazioni che la presidenza riterrà opportuno assumere rispetto alla richiesta di rinvio formulata dalla deputata Torto, auspica tuttavia che un suo eventuale accoglimento non sia suscettibile di inaugurare una discutibile prassi parlamentare, dal momento che in questa specifica sede l'esame della V Commissione Bilancio è necessariamente limitata ai soli profili finanziari dei provvedimenti ad essa sottoposti né può dunque configurarsi alla stregua di un'ulteriore valutazione nel merito di atti già assegnati in sede primaria ad altre Commissioni permanenti.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene che, volendosi ricercare un punto di mediazione, nel caso di specie la presidenza, in considerazione peraltro della particolare rilevanza contenutistica del provvedimento in discussione, potrebbe anche accogliere positivamente la richiesta di rinvio proposta dalla deputata Torto, qualora naturalmente al differimento dell'esame non si frapponessero prevalenti ragioni di ordine temporale e fermo restando che comunque la competenza della V Commissione Bilancio non può che attenere esclusivamente alla disamina dei profili di carattere finanziario.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.), rimettendosi anch'egli alle deliberazioni che la presidenza riterrà opportuno assumere rispetto alla proposta di rinvio formulata dalla deputata Torto, invita tuttavia a non introdurre una prassi parlamentare in forza della quale si possa in futuro sistematicamente richiedere, anche in assenza di profili problematici sotto il profilo finanziario, il differimento nell'esame dei provvedimenti sottoposti alla V Commissione Bilancio ai fini della deliberazione di rilievi sugli atti del Governo.

Daniela TORTO (M5S) si limita ad osservare che la richiesta di rinvio in precedenza formulata è motivata semplicemente dall'opportunità di acquisire ogni utile elemento istruttorio emerso nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni riunite II e VI, assegnatarie del provvedimento in sede primaria, che a suo avviso potrebbe risultare funzionale anche nell'ottica delle valutazioni cui è chiamata a pronunciarsi, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, la V Commissione Bilancio.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto dei diversi orientamenti emersi nel corso del dibattito, ritiene che la Commissione possa comunque procedere già nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore, su cui concorda il Governo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Atto n. 8.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame si pone in attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Con riferimento all'articolo 1, recante oggetto ed ambito di applicazione, non ha particolari osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerando il tenore essenzialmente ordinamentale della disposizione. Ad ogni modo, con specifico riferimento alla disciplina degli obblighi «informativi» intercorrenti tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli altri stati membri dell'Unione europea, nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che abbiano sottoscritto un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) – per cui rinvia all'articolo 15 – appare, a suo avviso, non di meno indispensabile la richiesta di elementi informativi, in merito alle ricadute che tali flussi informativi determinano in termini di atti e procedure che vengono a carico dell'Agenzia delle entrate, di cui ritiene che andrebbero forniti elementi dimostrativi in merito alla piena sostenibilità a carico delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente per tale organismo.

Inoltre, osserva che sebbene la relazione tecnica sottolinei che non si ascrivono effetti sul gettito, poiché le disposizioni si limitano ad individuare l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, appare possibile, a suo avviso, che dalla rinnovata disciplina della collaborazione informativa tra Autorità fiscali potranno conseguire effetti positivi sull'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale che, in particolare, quanto all'imposizione diretta, vede oggi nel transfer pricing e dividend washing, nonché, in genere, nella esterovestizione a fini di elusione fiscale di attività economiche condotte invece sul territorio nazionale, fenomeni volti a conseguire indebiti « risparmi » rispetto al dovuto adempimento degli obblighi tributari.

Anche su tali aspetti, segnala che sarebbe pertanto utile l'acquisizione di indicazioni circa i miglioramenti conseguibili nell'azione di controllo ed accertamento fiscale da parte degli organismi dell'Amministrazione finanziaria per effetto delle disposizioni contenute nello schema in esame, fornendo informazioni in merito al miglioramento dell'attività di accertamento e controllo, relativamente sia alla imposizione « diretta » che in materia di IVA e imposte indirette.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante definizioni, convenendo con la relazione tecnica in merito al tenore ordinamentale delle disposizioni in esame.

Con riferimento agli articoli da 3 a 9, con particolare riferimento ai profili di quantificazione, pur convenendo con la relazione tecnica in merito al tenore essenzialmente procedurale ed ordinamentale delle disposizioni in esame, per cui, in linea di massima, non ha osservazioni da formulare, evidenzia come si renda necessaria l'acquisizione di elementi di chiarificazione circa gli effetti che tali atti ed iter produrranno su tempi e procedure previsti per l'Agenzia delle entrate ai sensi della normativa vigente.

In particolare, dal momento che le disposizioni in esame prefigurano un periodico flusso informativo tra i soggetti aventi la qualifica di « gestore di piattaforma con obbligo di comunicazioni » — secondo i canoni previsti ai sensi dell'articolo 2, lettera d) e nei termini previsti dalle disposizione indicate ai Capi III e IV — e l'Agenzia delle entrate, andrebbero richiesti, a suo

avviso, tutti gli elementi informativi e i dati che siano idonei a comprovare la possibilità di dare piena attuazione alle attività connesse all'elaborazione dei dati veicolati nei flussi informativi in questione, in condizioni di piena neutralità finanziaria per tale organo, ovvero, fornendo dimostrazione circa la concreta possibilità che l'Agenzia possa dare attuazione agli adempimenti connessi, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante obblighi di comunicazione ed esoneri, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica circa il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, evidenzia che anche la sola gestione dei flussi informativi provenienti da parte dei « gestori di piattaforma con obblighi comunicativi » da parte dell'Agenzia delle entrate prefigura l'impiego di risorse umane e strumentali che siano a ciò dedicate di cui non viene fatto cenno dalla relazione tecnica.

Quanto all'articolo 12, recante sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione, segnala, con particolare riferimento alla disposizione di cui al comma 5, che andrebbe confermato che agli atti e dispositivi di cui è prevista l'adozione da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, possano trovare attuazione nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste per l'Agenzia dalla legislazione vigente.

In merito all'articolo 13, in materia di procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione, nel presupposto che l'adozione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ai fini dell'individuazione delle modalità di comunicazione delle informazioni possa aver luogo senza la costituzione di appositi comitati ed organismi da parte dell'Agenzia e comunque a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Circa l'articolo 14, concernente la registrazione unica di un gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione, evidenzia che andrebbe confermato che gli atti e le attività ivi previste dalle norme in capo all'Agenzia delle entrate, possano trovare attuazione nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già nella sua disponibilità ai sensi della legislazione vigente.

Sull'articolo 15, in materia di scambio di informazioni, pur considerando che la relazione tecnica assicura che l'Agenzia delle Entrate eserciterà le attività previste avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio, a suo avviso occorre giocoforza ribadire che la mera assicurazione che di neutralità riportata dalla relazione tecnica non costituisce mai di per sé garanzia circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri quando non supportata dalla illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità.

Con riferimento ai profili di quantificazione relativi all'articolo 16, recante modifiche alle disposizioni vigenti, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica in riferimento agli adempimenti e attività, nonché le comunicazioni con organi collaterali, che vengono posti a carico dell'Agenzia delle entrate, per i quali assicura che potranno essere svolti esclusivamente a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste alla legislazione vigente, fa presente che andrebbero richiesti i dati e gli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità. In tal senso, sul comma 1, punto 3), con riguardo alla disposta integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, con l'inserimento dell'articolo 31-bis.1, occorre a suo avviso sottolineare che si introducono le verifiche fiscali « congiunte » tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Posto che la relazione tecnica assicura che esso non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, evidenziato che tali attività di controllo prefigurano d'ora innanzi perlomeno l'invio di personale in missione in altri paesi UE, di cui andrebbe comprovata la sostenibilità dei relativi oneri a valere degli stanziamenti già previsti nel bilancio dell'Agenzia. Inoltre, quanto all'inserimento dell'articolo 10-bis, posto che nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, l'Agenzia delle entrate è tenuta anche ad indagare (comma 2) fa presente che andrebbe confermata la sostenibilità di tali adempimento a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

In merito all'articolo 17, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, nel presupposto che il trattamento e la protezione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente avvenga da parte dell'Agenzia delle entrate a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, non ha nulla da osservare.

Con riferimento all'articolo 18, recante la clausola di invarianza finanziaria, per i profili di copertura ribadisce ancora una volta che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione delle nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'Organo di controllo, ovvero, che le stesse siano accompagnate in relazione tecnica dalla puntuale illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Restando, almeno in linea di principio, preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della normativa vigente. Al contrario, risolvendosi siffatte clausole in mere affermazioni di « principio » di fatto prive di dimostrata fondatezza. Ne segue che, a suo avviso, andrebbero richiesti elementi informativi circa le unità organizzative coinvolte nella gestione dei procedimenti di scambio informativo nell'ambito dell'Agenzia delle entrate, nonché conferme in merito all'adeguatezza degli organici assegnati a tale unità a fronte degli adempimenti richiesti dalla norma in esame e in merito alle relative risorse tecnologiche ad oggi in dotazione presso la medesima.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, assicura che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 18, rientrando le relative attività nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati alle medesime amministrazioni.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Atto n. 8);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 18, rientrando le relative attività nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati alle medesime amministrazioni,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Daniela TORTO (M5S), nel condividere la proposta di parere del relatore, osserva che i gruppi di maggioranza parlamentare hanno finalmente espresso una valutazione favorevole su un provvedimento il cui scopo manifesto è quello di contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, anche attraverso l'introduzione di specifici obblighi di comunicazione in capo ai diversi soggetti coinvolti.

Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando all'on. Torto, ricorda che sotto l'azione di tre distinti Governi di cui ha fatto parte anche il MoVimento 5 Stelle il tema oggetto del presente schema di decreto non è mai stato risolto né tanto meno affrontato.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla sottosegretaria Albano se sia possibile acquisire motivazioni più dettagliate in ordine alla asserita possibilità di attuare il presente schema di decreto ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie, ciò con particolare riguardo ai compiti affidati all'Agenzia delle entrate, dal momento che la comunicazione e lo scambio di un'ingente mole di informazioni, previsti dal provvedimento in esame e decisivi ai fini di un efficace contrasto dell'evasione fiscale, potrebbero chiaramente risultare vanificati se non assistiti da un'adeguata dotazione organica dell'Agenzia medesima.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, pur non disponendo di elementi istruttori aggiuntivi rispetto a quelli in precedenza esplicitati, ribadisce comunque che le amministrazioni interessate, ivi inclusa l'Agenzia delle entrate, provvederanno alle attività ad esse assegnate nell'ambito dei compiti istituzionali alle stesse attribuiti, nel rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Marco GRIMALDI (AVS), pur condividendo la proposta di parere del relatore, riterrebbe utile acquisire sul provvedimento in esame, anche tramite apposita informativa del Governo nelle opportune sedi parlamentari, ulteriori elementi istruttori, trattandosi di una tematica assai rilevante – che coinvolge tanto i gestori delle piattaforme elettroniche quanto le delicate funzioni in tale ambito esercitate dall'Agenzia delle entrate – su cui peraltro, anche di recente, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, si è pubblicamente impegnato nel senso della definizione di un nuovo quadro regolatorio.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

Atto n. 13.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 127 del 2022, articoli 1 e 5 – reca l'attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle previsioni – le quali, peraltro, incidono sulla disciplina del testo unico della finanza, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica – delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, della presenza di una clausola di invarianza nonché del fatto che

i nuovi adempimenti sono posti a carico della CONSOB e della Banca d'Italia che sono soggetti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ossia non inclusi nel cosiddetto « elenco ISTAT ».

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (Atto n. 13);

preso atto dei contenuti della relazione tecnica da cui si evince che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo hanno carattere ordinamentale;

rilevato che:

gli adempimenti previsti sono posti a carico della Consob e della Banca d'Italia, soggetti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione:

l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

Atto n. 16.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) - reca l'attuazione della direttiva (UE) 2021/338 recante modifica della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, che sono dirette a regolamentare l'attività degli operatori e degli intermediari del mercato finanziario. Con riferimento alle amministrazioni interessate dall'attività di vigilanza e controllo, rileva che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca una specifica clausola di invarianza finanziaria in base alla quale le predette amministrazioni devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne più in particolare la CONSOB, fa presente che la relazione tecnica afferma che l'Autorità già svolge a legislazione vigente i compiti di vigilanza e controllo e che procederà a svolgere le attività previste dal provvedimento in esame le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Inoltre, evidenzia che la Consob è soggetto esterno al perimetro della pubblica amministrazione ed è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità, di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994.

In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di

informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Atto n. 16);

preso atto dei contenuti della relazione tecnica da cui si evince che le disposizioni contenute nel decreto, volte a regolamentare l'attività degli operatori e degli intermediari del mercato finanziario hanno carattere ordinamentale;

rilevato che:

gli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente provvedimento sono posti a carico della Consob, soggetto non incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;

l'articolo 2 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica	
della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Atto	
n. 8 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione	
- Parere favorevole)	31
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Atto n. 8.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2022.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione potrà esprimere il parere di propria competenza sul provvedimento.

Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 18 gennaio prossimo.

Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame (vedi allegato), che illustra.

Virginio MEROLA (PD-IDP) sottolinea l'importanza della direttiva oggetto di recepimento, che estende l'obbligo di trasmissione dei dati fiscali agli scambi di beni e servizi effettuati mediante piattaforme digitali, anche al fine dell'applicazione della web tax.

Ritiene che la principale novità del provvedimento sia costituita dall'introduzione di un obbligo, a carico dei gestori delle piattaforme digitali, di comunicare periodicamente alle amministrazioni fiscali degli altri Stati i corrispettivi percepiti dai venditori operanti sui loro portali.

Richiamata quindi l'opportunità, nell'interesse del Paese, di una convergenza tra i gruppi sui temi in discussione, preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico.

Emiliano FENU (M5S) segnala la necessità di una maggiore trasparenza nel set-

tore del commercio digitale, sottolineando come l'attuale opacità del sistema renda possibile forme di elusione, che drenano ingenti risorse al sistema economico.

La trasparenza è dunque fondamentale per consentire di sottoporre a tassazione i redditi derivanti dal commercio elettronico ed è necessario proseguire nella direzione tracciata dalla direttiva per riuscire a intercettare tutte le ricchezze generate dal commercio elettronico.

Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo MoVimento 5 Stelle.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), preso atto della convergenza dei gruppi sul provvedimento in esame, invita i colleghi a considerare come il monitoraggio dei dati e delle informazioni dell'economia digitale non sia allo stato attribuito alla competenza di alcuna Commissione. Tenendo presente che tali dati, sulla base dei quali sta sorgendo una nuova economia, potrebbero

diventare cespiti fiscali innovativi, auspica una riflessione sul punto, anche con riferimento alle competenze della Commissione Finanze.

Saverio CONGEDO (FdI), nel sottolineare l'apprezzamento del provvedimento anche da parte dei gruppi di opposizione, segno del rilievo delle tematiche affrontate, preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Atto n. 8.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Atto n. 8);

rammentato che la direttiva (UE) 2021/514, oggetto di recepimento, estende la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell'economia digitale, prevedendo che l'obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale si applichi anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali;

apprezzate le finalità dell'intervento normativo, volto a contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché ad ostacolare le iniziative di pianificazione fiscale aggressiva realizzate mediante il trasferimento di utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole;

considerato che la direttiva oggetto di recepimento si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative dell'Unione europea in materia di interoperabilità e cooperazione transfrontaliere nel settore pubblico, da realizzare attraverso la condivisione di informazioni e conoscenze e lo scambio di dati tra sistemi informatici e di rete, anche in ambito fiscale, come previsto dalla recente proposta di regolamento per un'Europa interoperabile, presentata dalla Commissione europea lo scorso 18 novembre 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

34

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle populazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

C. 674 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2022.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che prima della seduta sono state ritirate le proposte emendative Bof 1.2, Benvenuto 1.3, Patriarca 1.5, Bicchielli 1.9, Montemagni 1.03, Pizzimenti 2.1, Patriarca 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 e 2.05, Bof 3.1. Sono stati altresì ritirati prima della seduta gli articoli aggiuntivi Mattia 3.02, Montemagni 3.06, Ruffino 3.08, Mattia 3.011, Pizzimenti 3.012,

Mattia 3.014, Pizzimenti 3.015, nonché l'emendamento Benyenuto 4.2.

Avverte quindi che si procederà all'esame delle restanti proposte emendative presentate. Non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il parere su tali proposte emendative.

Gianpiero ZINZI (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO concorda con il relatore.

Ilaria FONTANA (M5S) si dice sgomenta per la scelta del relatore e del Governo di esprimere parere contrario su tutte le proposte emendative, che ha costretto i colleghi della maggioranza a ritirare i propri emendamenti. Illustra quindi l'emendamento 1.1, di cui è prima firmataria, che fa propria una richiesta dei sindaci colpiti dagli eventi alluvionali, estendendo la sospensione dei versamenti prevista per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno anche agli altri comuni dell'isola di Ischia. Chiede, quindi, al relatore e al rappresentante del Governo quali siano le ragioni della contrarietà.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO rappresenta che su tale emendamento il parere è contrario per assenza di una adeguata copertura finanziaria.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel reputare necessaria una riflessione preliminare sul lavoro che la Commissione si accinge a fare, fa presente che il suo gruppo si è dichiarato sin da subito disponibile a ragionare insieme alle altre forze politiche di maggioranza e opposizione per pervenire ad un testo il più possibile condiviso e dare una risposta concreta ai cittadini dell'isola. Rileva infatti la necessità che gli interventi per l'isola di Ischia dispongano di risorse congrue, al fine di fornire al Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad Ischia strumenti efficaci per operare nell'isola e ricostruire quanto è stato distrutto.

Chiara BRAGA (PD-IDP), premettendo che non vi è alcuna volontà ostruzionistica da parte del proprio gruppo, che intende discutere del merito del decreto-legge, osserva che è stata testé posta una questione a cui ritiene vada dato riscontro da parte del Governo. Avendo preso atto, inoltre, che nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento di urgenza in materia di protezione civile, chiede al rappresentante del Governo rassicurazioni affinché nei contenuti del decreto-legge recentemente approvato non vi siano misure presenti nel decreto in discussione o nelle proposte emendative ad esso riferite. A suo avviso, infatti, non sarebbe accettabile che venissero respinti in questa sede emendamenti parlamentari su cui è stato espresso un parere contrario del Governo, i cui contenuti fossero poi ripresi in un nuovo provvedimento di urgenza. Vorrebbe che fosse anche scongiurata l'ipotesi che, dopo la reiezione degli emendamenti parlamentari, il relatore presentasse nuovi emendamenti che ne riprendano i contenuti, anche in parte. Esprime, in conclusione, stupore per la mancata risposta del Governo su temi così rilevanti come quelli in discussione.

Augusto CURTI (PD-IDP) ribadisce le considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO sottolinea che non vi sono sovrapposizioni tra il decreto in esame e il nuovo provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri.

Piero DE LUCA (PD-IDP) rileva che le proposte emendative intervengono nel merito delle tematiche, all'esito del confronto con la struttura commissariale e con gli enti locali. Nel segnalare l'importanza delle questioni oggetto degli emendamenti, quali l'esenzione dagli oneri fiscali per chi deve trovare una sistemazione alternativa, stigmatizza il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Nel rilevare la necessità di un supplemento di riflessione, chiede al rappresentante del Governo, qualora l'unico motivo di contrarietà fosse quello della carenza di copertura finanziaria, se vi è l'intenzione di far confluire questa proposta in un nuovo provvedimento di urgenza, scavalcando le prerogative dell'opposizione. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo, con spirito collaborativo e costruttivo, ad approfondire la proposta in esame e le altre proposte emendative, alcune delle quali condivise anche dai deputati della maggioranza.

Giorgio FEDE (M5S) ritiene che ci debba essere una condivisione politica per i casi, come quello in esame, di calamità naturali e dissesto idrogeologico, che purtroppo caratterizzano il territorio. Rileva che gli interventi oggetto di molte proposte emendative sono stati sollecitati dagli amministratori locali. Auspica pertanto che non venga espresso un parere contrario su tutte le proposte emendative, per non svuotare di senso il lavoro della Commissione, e invita la maggioranza e il Governo ad assumere un atteggiamento collaborativo che non limiti il ruolo delle opposizioni.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO, proprio nello spirito collaborativo che sta informando i lavori della Commissione, ribadisce l'assenza di disposizioni, che si sovrappongano al provvedimento in esame, nel decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

Chiara BRAGA (PD-IDP) nel ringraziare il rappresentante del Governo per il riscontro, ritiene che non sia stato fugato il dubbio sulla possibilità che nel prosieguo dell'esame vengano presentati nuovi emendamenti da parte del relatore che contengano temi oggetto di emendamenti di iniziativa parlamentare.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ritiene che il rappresentante del Governo abbia dato sufficienti rassicurazioni sull'assenza di sovrapposizione tra i due provvedimenti.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO manifesta la totale disponibilità del Governo a confrontarsi con le opposizioni sulle proposte emendative riferite al decreto.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 1.1.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'emendamento Caso 1.4, che raccoglie una richiesta del territorio emersa nel corso delle numerose audizioni. Nel prendere atto dell'assenza di adeguate risorse finanziarie per il provvedimento in esame, ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, ma si associa alla considerazioni espresse con riguardo alla sovrapposizione delle proposte parlamentari con eventuali futuri emendamenti del relatore che ne riprendano i contenuti in tutto o in parte.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel condividere i contenuti dell'emendamento 1.4, che è volto a reperire risorse per aiutare le popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio, confidando nel ruolo di garanzia della presidenza, ribadisce l'opportunità che non vengano presentati futuri emendamenti che riprendano in tutto o in parte i contenuti delle proposte parlamentari.

Mauro ROTELLI, presidente, nel sottolineare che la presidenza opera al fine di assicurare il buon andamento dei lavori soprattutto a garanzia delle opposizioni, fa presente che la discussione odierna va nella direzione condivisa di definire interventi che possano aiutare il Commissario straordinario a procedere nella ricostruzione e a dare risposte concrete a livello territoriale.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.4.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Sarracino 1.6, che riprende una sollecitazione emersa nel corso delle audizioni dei rappresentanti degli enti locali interessati, stante l'evidenziata necessità di incrementare le risorse finanziarie per il sostegno di settori economici fondamentali per il territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 1.6.

Piero DE LUCA (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento 1.8 di cui è primo firmatario, invita il rappresentante del Governo ad un ulteriore approfondimento.

Chiara BRAGA (PD-IDP), nel ritenere che l'emendamento ponga un tema fondamentale per la ripresa economica dell'isola, chiede al rappresentante del Governo se vi sia l'intendimento di fornire una risposta su una questione che a suo avviso riveste una cruciale importanza.

Piero DE LUCA (PD-IDP), nel condividere le considerazioni testé espresse, chiede al rappresentante del Governo se vi sia una condivisione del merito dell'emendamento e se via sia l'intendimento di reperire le necessarie risorse finanziarie, considerato che un identico emendamento è stato presentato anche da un deputato appartenente una forza di maggioranza.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento. Chiara BRAGA (PD-IDP) chiede che l'emendamento venga accantonato.

Mauro ROTELLI, presidente, concordi il relatore e il rappresentante del Governo, accantona l'emendamento De Luca 1.8. Ribadisce che c'è una totale condivisione affinché al più presto il Commissario delegato possa disporre delle adeguate risorse per gli interventi sul territorio.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Caramiello 1.01, che si rivolge alle aziende agricole fortemente danneggiate dagli eventi eccezionali verificatisi dal 26 novembre 2022. Chiede al rappresentante del Governo le ragioni della contrarietà, invitandolo a un ulteriore approfondimento.

Marco SIMIANI (PD-IDP) si associa alla richiesta di accantonamento.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, reputa inopportune talune dichiarazioni che sarebbero state svolte, nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo in corso, circa l'atteggiamento delle opposizioni riguardo ai lavori della Commissione sul decreto in esame.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caramiello 1.01.

Gianpiero ZINZI (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO concorda con il parere del relatore.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.01, osserva che il decreto-legge dovrebbe fornire risposte alle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali di cui si sta discutendo. Ritiene che adeguati interventi necessitino di risorse congrue e sottolinea come le risorse da erogare per sopperire ai maggiori costi o alle minori entrate a titolo della TARI rappresenti una misura di buon senso, che raccoglie peraltro una richiesta emersa nel corso

delle audizioni. Chiede, quindi, al relatore e al rappresentante del Governo una ulteriore valutazione del parere espresso.

Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che l'articolo aggiuntivo 3.01 è analogo a proposte emendative presentate sul tema dai deputati della maggioranza. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

Chiara BRAGA (PD-IDP) insiste sul fatto che il proprio gruppo non ha alcuna intenzione di bloccare i lavori della Commissione, ma intende discutere il contenuto degli emendamenti. Osserva, inoltre, che il decreto-legge è già in vigore e che non vi è pertanto alcuna urgenza che vada a scapito dell'approfondimento di questioni a suo giudizio di grande rilievo, come quella della compensazione della TARI, richiesta dagli enti locali. Ricorda che tale questione è stata oggetto di discussione nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio e che in tale sede il Governo ha fatto presente che sarebbe stata data risposta nel provvedimento che avrebbe affrontato più puntualmente le difficoltà dell'isola di Ischia.

Gianangelo BOF (LEGA), con riferimento alla richiesta di accantonamento formulata, ritiene che sia nella disponibilità di ciascun presentatore la facoltà di ritirare le proprie proposte emendative ovvero di chiederne l'accantonamento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Curti 3.01.

Giorgio FEDE (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 3.03 e ribadendo quanto detto dai colleghi che l'hanno preceduto, ritiene che la gestione dei rifiuti rappresenti una questione primaria e che le popolazioni colpite dagli eventi avversi dello scorso novembre debbano essere aiutate economicamente a sopportarne il peso.

Angelo BONELLI (AVS) osserva che le proposte emendative che affrontano il tema della compensazione della TARI vanno nella direzione di aiutare le popolazioni che stanno vivendo una situazione di difficoltà. Rileva che l'assenza nel decreto-legge di una tale misura dimostra come il provve-dimento affronti parzialmente i problemi del territorio e che la gestione dei rifiuti rappresenta una delle questioni più rilevanti. Fa presente peraltro che le proposte emendative di cui si discute non hanno un rilevante impatto finanziario e che pertanto sarebbe necessario un accantonamento al fine di un'ulteriore istruttoria sulle proposte stesse.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 3.03 e Ruffino 3.04.

Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, stante l'imminenza della ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 15.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

A 7	T T T	—		TO	* T	~
A1		1	ı /	11		1.

Audizione del Ministro delle imprese e del made in Italy, sen. Adolfo Urso, sulle linee	
programmatiche in materia di comunicazioni (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma	
2, del regolamento, e conclusione)	39
HEFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI CRIIPPI	30

AUDIZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 9.

Audizione del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sen. Adolfo Urso, sulle linee programmatiche in

materia di comunicazioni.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Cede quindi la parola al Ministro Urso per lo svolgimento della relazione.

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, Adolfo URSO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed L'ufficio di prosservazioni i deputati Giulia PASTORELLA 15.45 alle 15.55.

(A-IV-RE), Antonino IARIA (M5S), Roberto MORASSUT (PD-IDP), Elena MACCANTI (LEGA), Eliana LONGI (FDI), Domenico FURGIUELE (LEGA), Gerolamo CANGIANO (FDI), Andrea CAROPPO (FI-PPE), Andrea CASU (PD-IDP), Francesca GHIRRA (AVS) e Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA).

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, Adolfo URSO, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:

5-00028 Fossi: Iniziative urgenti volte a favorire la continuità occupazionale dei lavoratori di	
Meta e dell'indotto nonché il reinserimento nel mondo del lavoro per i predetti lavoratori	40
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	42
5-00099 D'Orso: Valorizzazione e tutela della figura dell'educatore professionale socio- pedagogico e di pedagogista	40
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.35.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che sarà consentita la partecipazione dei deputati alla seduta, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-00028 Fossi: Iniziative urgenti volte a favorire la continuità occupazionale dei lavoratori di Meta e dell'indotto nonché il reinserimento nel mondo del lavoro per i predetti lavoratori.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Emiliano FOSSI (PD-IDP), in sede di replica, esprime soddisfazione per l'attenzione manifestata dall'Esecutivo sulla questione posta dalla sua interrogazione, pur esprimendo preoccupazione per la sorte dei lavoratori coinvolti, ritenendo sia ancora lontana l'individuazione di una soluzione. Fatto notare che il settore dell'ecommerce e dei big-data è stato interessato da profondi mutamenti e contraccolpi economici, come testimoniato dalla stessa recente volontà di Amazon di procedere ad ampi tagli di personale, ritiene necessario continuare a monitorare la situazione, anche attraverso l'avvio di un tavolo di confronto specifico, al fine di governare con efficacia processi che risultano particolarmente delicati e salvaguardare i livelli occupazionali del settore.

5-00099 D'Orso: Valorizzazione e tutela della figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Valentina D'ORSO (M5S), in sede di replica, pur apprezzando la tempestività

della risposta del Governo all'interrogazione, se ne dichiara delusa e non soddisfatta, richiamando la necessità di definire un quadro normativo certo che disciplini con chiarezza, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente, gli ambiti professionali sia degli educatori sanitari sia degli educatori socio-pedagogici, evitando che vi sia confusione di ruoli tra le due figure, a suo avviso entrambe da valorizzare, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna. Fatto notare che tale incertezza normativa ha condotto anche all'indizione di bandi di concorso rivolti esclusivamente ad educatori sanitari, escludendo gli educatori socio-pedagogici e i pedagogisti e determinando così un ampio contenzioso giudiziario, ritiene opportuno risolvere tale problematica, adottando iniziative normative volte, ad esempio, all'istituzione di un ordine professionale degli educatori sociopedagogici e dei pedagogisti, e alla costituzione dei relativi albi professionali, in modo da assicurare tal modo a tali lavoratori una formazione professionale continua e un distinto codice deontologico. Ricorda di aver presentato una proposta di legge, a sua prima firma, vertente su tale materia, che auspica possa essere incardinata quanto prima, al fine di avviare una seria riflessione sul tema, nell'ottica di garantire la valorizzazione e la tutela della figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, in tal modo assicurando una maggiore qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

ALLEGATO 1

5-00028 Fossi: Iniziative urgenti volte a favorire la continuità occupazionale dei lavoratori di Meta e dell'indotto nonché il reinserimento nel mondo del lavoro per i predetti lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti riportano la notizia che Meta, società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha annunciato ad inizio novembre 2022 il taglio del 13 per cento del personale, quantificato in oltre 11.000 dipendenti, e la riduzione dell'organico dovrebbe riguardare anche i lavoratori dell'Azienda in Italia.

Al riguardo, sentite le competenti strutture ministeriali, rappresento che la società evidenziata, dopo accordo concluso in sede governativa, il 24 novembre 2022 per il ricorso alla CIGS per crisi aziendale per cessazione parziale di attività, ha presentato istanza per l'accesso all'intervento di CIGS per cessazione parziale decorrente dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022.

Nel citato verbale di accordo è espressamente previsto che: « l'intervento della CIGS è richiesto per un numero massimo di 41 lavoratori dell'unità produttiva di Via Oberdan n. 16 a Reggio Emilia. Stante la cessazione di attività produttiva i lavoratori verranno sospesi a zero ore, fatta eccezione per un ridotto numero di dipendenti per i quali verrà richiesta una riduzione di orario. È prevista l'apertura di una procedura collettiva di licenziamento ai sensi della legge n. 223 del 1991 con incentivo all'esodo per i dipendenti che si renderanno disponibili ad aderire al piano di gestione degli esuberi, così come disciplinato in ap-

posito verbale di accordo che verrà sottoscritto in sede sindacale, manifestando la propria volontà di non impugnare il licenziamento. L'azienda si impegna a ricollocare su unità produttive site in Reggio Emilia i dipendenti che non si renderanno disponibili ad aderire al piano degli esuberi ».

Il procedimento amministrativo relativo all'istanza sopra citata è allo stato sospeso per carenza di documentazione istruttoria, che nello specifico si riferisce alla « documentazione che illustri gli specifici percorsi di politica attiva posti in essere con la Regione Emilia-Romagna al fine di gestire il personale in esubero ».

Non sono state invece riferite analoghe iniziative rispetto alla sede di Milano né l'Ispettorato del lavoro di Milano ha comunicato sussistere precedenti ispettivi per quanto riguarda la società Meta.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha fatto presente che allo stato non è stato attivato un tavolo ministeriale che coinvolge la sede italiana della multinazionale Meta, dichiarandosi disponibile a valutare iniziative finalizzate alla salvaguardia dell'attività aziendale e alla tutela del perimetro occupazionale.

Concludo assicurando altresì l'impegno del Ministero del lavoro a monitorare gli sviluppi della vicenda.

ALLEGATO 2

5-00099 D'Orso: Valorizzazione e tutela della figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Legislatore ha già inteso valorizzare e tutelare la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista con apposite previsioni della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ed in particolare con i commi 594, 595, 597 e 598 dell'articolo 1, normativa di cui l'interrogazione fa peraltro menzione.

Nello specifico, il comma 594 identifica chiaramente gli ambiti di attività e gli ambiti di esercizio della professione, il comma 595 individua i requisiti formativi per il conseguimento della qualifica professionale, mentre i commi 597 e 598 disciplinano fattispecie transitorie per il conseguimento della qualifica stessa.

Nell'ambito della medesima normativa il Legislatore ha inteso valorizzare e tutelare la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista collocandola nell'alveo delle professioni non organizzate in ordini e collegi, la cui disciplina è rimessa al decreto legislativo 14 gennaio 2013, n. 4.

Dalle narrazioni esposte in premessa all'interrogazione non è dato evincere elementi concreti di necessità e proporzionalità di regolamentazione diversa o ulteriore (ad esempio nei termini di criticità che troverebbero immediata e diretta soluzione in forza di una regolamentazione diversa), anche tenendo conto di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, recepita con decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142.

Date queste premesse, posso però concludere che il tema evidenziato dagli onorevoli interroganti potrà essere oggetto di eventuali approfondimenti con gli altri Dicasteri competenti per materia.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:

5-00004 Barzotti: Iniziative per contrastare le contaminazioni e le contraffazioni alimentari .	44
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	52
5-00087 Malavasi: Attuazione della legge n. 175 del 2021, sulle malattie rare	45
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	56
Sull'ordine dei lavori	45
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	45

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.50.

5-00004 Barzotti: Iniziative per contrastare le contaminazioni e le contraffazioni alimentari.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, nel precisare che la vicenda giudiziaria alla base della propria interrogazione dovrà fare il suo corso e reputando opportuno l'avvio della procedura per il trasferimento del dirigente sanitario coinvolto, si dichiara non soddisfatta della risposta in quanto evidenzia che ancora una volta ci si trova di

fronte a un caso di zoonosi legato alla pratica degli allevamenti intensivi. Evidenzia che tale modello produttivo non appare più sostenibile da un punto di vista economico, sociale, igienico-sanitario e ambientale.

Ricorda in proposito che oramai una parte maggioritaria delle malattie infettive emergenti ha origine animale, spesso causate da condizioni di sovraffollamento, e che in molti casi la diffusione di patologie all'interno degli allevamenti ha gravi conseguenze anche dal punto di vista economico, come confermato dai dati sull'influenza aviaria contenuti nella stessa risposta. Invita, inoltre, a non trascurare le criticità relative al benessere animale legate alle condizioni di vita negli allevamenti.

Evidenzia il notevole impatto degli allevamenti intensivi anche per quanto riguarda l'inquinamento del suolo e dell'aria, con importanti ricadute anche sulla salute dei cittadini, ricordando come recenti studi hanno confermato che in circa un decimo dei comuni lombardi è presente un numero di animali superiore alla capacità di assorbimento dei reflui del territorio. In conclusione, invita il Governo a sviluppare una maggiore sensibilità rispetto a tali problematiche, evitando di concedere autorizzazioni per nuovi allevamenti o per l'ampliamento di quelli esistenti, ponendosi invece l'obiettivo di tutelare il benessere sia dell'uomo che degli animali.

5-00087 Malavasi: Attuazione della legge n. 175 del 2021, sulle malattie rare.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta approfondita, osservando tuttavia che sono necessari ancora molti atti per assicurare la piena attuazione della legge sulle malattie rare. In particolare, invita a costituire al più presto il Comitato nazionale per le malattie rare, passaggio fondamentale per una completa implementazione della recente normativa.

Nel ribadire l'urgenza di adottare tutti gli strumenti attuativi indicati nella propria interrogazione, sottolinea l'importanza di assicurare una pronta risposta a milioni di pazienti affetti da malattie rare. Pur apprezzando, quindi, il lavoro svolto fino a questo momento, non può ritenersi soddisfatta della risposta del Governo, che riflette un'attuazione ancora parziale, auspicandone il completamento in tempi brevi.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Gilda SPORTIELLO (M5S), intervenendo sull'ordine lavori, segnala l'esigenza di audire in Commissione Affari sociali il Ministro della salute in merito alle difficoltà che molti pazienti stanno riscontrando nel reperire farmaci essenziali.

Marco FURFARO (PD-IDP) si associa alla richiesta avanzata dalla collega Sportiello.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, prendendo atto della richiesta avanzata dai colleghi intervenuti, fa presente che prenderà contatti con il Ministro Schillaci, al fine di verificarne la disponibilità.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Atto n. 15.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 gennaio 2023. Precisa che la richiesta di parere è corredata del parere reso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 21 dicembre scorso.

Fa altresì presente che la richiesta di parere del Governo è stata assegnata anche alla V Commissione (Bilancio), per le conseguenze di carattere finanziario, nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciancitto, per lo svolgimento della relazione.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in oggetto è attuativo dell'articolo 21 della «Legge di delegazione europea 2021 » (legge 4 agosto 2022, n. 127), finalizzato e recepire in Italia i contenuti della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

In ottemperanza alle disposizioni europee in materia, lo schema di decreto mira a: proteggere la salute umana dalle conseguenze della contaminazione delle acque destinate al consumo umano; stabilire i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili nonché per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento; introdurre un approccio di valutazione e gestione del rischio efficace; migliorare l'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura; assicurare la comunicazione tra le autorità competenti, con i fornitori di acqua e con il pubblico. Lo schema di decreto si compone di 26 articoli e di 9 allegati.

Procede, quindi, a illustrare sinteticamente il contenuto delle predette disposizioni, rinviando per un'analisi più dettagliata del testo alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Al riguardo, osserva che l'articolo 1 individua gli obiettivi generali del decreto, in coerenza con le finalità stabilite dalla direttiva (UE) 2020/2184.

L'articolo 2 elenca le definizioni rilevanti, comprendenti tutte quelle già presenti nella direttiva europea, integrate con altre definizioni di interesse nazionale. In particolare, è stato chiarito che rientra nella definizione di « acqua destinata al consumo umano » l'acqua calda sanitaria fornita dal sistema di distribuzione interno nei locali pubblici e privati e resa disponibile ai punti d'utenza per il consumo umano, mentre sono state inserite nell'Allegato V, recante l'elenco delle acque escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, le « acque utilizzate in impianti ter-

mici, circuiti di riscaldamento e condizionamento degli edifici ». Segnala che, peraltro, la relazione illustrativa predisposta dal Governo evidenzia come permanga un'incoerenza tra la normativa europea in via di recepimento con lo schema di decreto in esame e il decreto ministeriale 26 giugno 2015, che prevede un trattamento chimico obbligatorio per l'acqua calda, sia quella destinata ad impianti termici che quella sanitaria destinata al consumo umano.

L'articolo 3 individua l'ambito di applicazione del decreto, stabilendo l'obbligo di conformità alle sue disposizioni per tutte le acque destinate al consumo umano, a prescindere dalla loro origine e da come esse siano fornite, fino al cosiddetto punto d'uso. Sono incluse nell'ambito di applicazione del decreto le acque di sorgente, mentre ne sono escluse le acque minerali naturali e le acque medicinali, nonché tutte le acque destinate esclusivamente a usi diversi da quello potabile (ad esempio, uso agricolo, civile, idroelettrico, industriale), per le quali non sono ravvisati rilevanti rischi da inalazione, contatto e ingestione. Sono escluse anche le acque utilizzate nelle produzioni alimentari provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore del settore alimentare, in quanto già sottoposte al rispetto degli obblighi in materia.

L'articolo 4 stabilisce i « requisiti minimi » che le acque destinate al consumo umano devono soddisfare, basati sul principio di precauzione, e dettagliatamente elencati nell'Allegato I. Il medesimo articolo stabilisce anche le modalità di effettuazione della valutazione dei livelli delle perdite di acqua sul territorio nazionale e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite stesse: tali disposizioni sono principalmente indirizzate quantomeno ai fornitori che erogano come minimo 10.000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone. I risultati della valutazione effettuata dai fornitori sono acquisiti da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) e trasmessi alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso medio di perdita stabilito dalla Commissione europea con atto delegato previsto entro il 12 gennaio 2028, è stabilito un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita nazionale nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla Commissione.

L'articolo 5 indica i punti in cui devono essere rispettati i valori dei parametri utilizzati per valutare la qualità delle acque fornite attraverso i vari sistemi di approvvigionamento (rete di distribuzione, cisterna, bottiglie o contenitori eccetera) e gli obblighi e le responsabilità in capo ai gestori dei sistemi di distribuzione idrici nei casi di non conformità dell'acqua fornita dal gestore idro-potabile ai locali pubblici e privati, fissando a tal fine, quale criterio di demarcazione, il « punto di consegna » ovvero il punto fisico in cui termina la condotta di allacciamento idrico del sistema di fornitura e inizia l'impianto idrico dell'utente finale, posto in corrispondenza del contatore, il punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna o il punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori.

L'articolo 6 dispone l'adozione in Italia di un approccio complessivo alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio, che copra l'intera catena di approvvigionamento, dalle aree di estrazione fino al rubinetto, e che abbia il merito di perseguire una valutazione e gestione globale dei rischi, anche rispetto ai contaminanti nuovi o emergenti e agli impatti indotti dai cambiamenti climatici. Tale approccio, basato sul modello generale dei Water Safety Plans, introdotto fin dal 2004 dall'OMS, è stato già parzialmente adottato in Italia in occasione del decreto ministeriale 14 giugno 2017, che ha introdotto i Piani di sicurezza dell'acqua (PSA). Le disposizioni di dettaglio riferite ai vari segmenti della catena di approvvigionamento sono disciplinate analiticamente nei tre articoli successivi, mentre l'articolo in commento reca disposizioni di carattere trasversale, prevedendo in particolare che siano le autorità sanitarie e ambientali territorialmente competenti quelle deputate a vigilare affinché sia effettuata la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile e di distribuzione da parte dei relativi gestori. Per quanto riguarda le tempistiche, è previsto che l'attività di valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti prelievo sia effettuata dalle regioni, per la prima volta entro il 12 luglio 2027, e poi riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni. I gestori idro-potabili e i gestori idrici della distribuzione interna sono invece tenuti a effettuare per la prima volta l'attività di valutazione e gestione del rischio di loro competenza entro il 12 gennaio 2029, riesaminandola poi anch'essi ad intervalli periodici non superiori a sei anni.

L'articolo 7 impone l'adozione in Italia dell'approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio con particolare riguardo alle aree di estrazione delle acque destinate al consumo umano, attraverso un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o entrambe, nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo. L'articolo in oggetto mira, in particolare, a regolamentare la specificazione e georeferenziazione dei corpi idrici e il monitoraggio degli inquinanti ritenuti pericolosi, nonché a ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acque potabili, per evitare il deterioramento della loro qualità. La vigilanza sulla valutazione e gestione del rischio per i punti di prelievo spetta alle competenti autorità ambientali delle regioni, che possono avvalersi dei risultati di monitoraggio resi disponibili dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dai gestori idro-potabili. L'articolo prevede, inoltre, che sia opportunamente garantito lo scambio delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni coinvolte.

L'articolo 8 impone l'adozione, da parte di tutti i gestori del servizio idrico integrato, dell'approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio nei sistemi di fornitura, perseguibile attraverso l'implementazione dei Piani di sicurezza dell'acqua, approvati da una nuova istituzione (il CeNSia) da istituire presso l'Istituto superiore di sanità, ed elaborati secondo i criteri minimi e procedurali descritti nell'Allegato VI. In tale contesto, la disposizione in esame mira a regolamentare l'esecuzione dei programmi di monitoraggio operativo dei parametri fondamentali, nonché di quelli supplementari che vengono stabiliti per tutelare la salute umana all'interno del territorio nazionale o in una parte di esso. Si consente una certa «flessibilità» per quanto riguarda i parametri di monitoraggio: ai gestori è cioè concesso di poter diminuire o al contrario aumentare la frequenza di monitoraggio di un determinato parametro, a seconda dell'evolvere delle valutazioni del rischio e dell'esito dei monitoraggi precedenti. Sono esentati dall'esecuzione di una valutazione del rischio i fornitori di acqua che forniscono, in media, tra i 10 m³ e i 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, purché sia accertato dalle autorità sanitarie competenti per territorio che tale esenzione non compromette la qualità delle acque destinate al consumo umano.

L'articolo 9 applica l'approccio basato sulla valutazione dei rischi ai sistemi di distribuzione domestici di edifici e locali, sia pubblici che privati, da parte dei relativi gestori, attraverso lo sviluppo di programmi di ispezione o verifiche analitiche su specifici parametri, in particolare Legionella e piombo, nonché l'applicazione delle misure correttive nei casi di non conformità e l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione. Atteso che un obbligo di monitoraggio di tutti i locali pubblici o privati comporterebbe costi eccessivi, l'articolo circoscrive l'obbligo di valutazione e gestione del rischio ai locali di grandi dimensioni e con utenti numerosi e/o ad alto rischio (strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, strutture ricettive alberghiere, istituti di istruzione, istituti penitenziari, stazioni, aeroporti, stabilimenti balneari, navi trasporto passeggeri che desalinizzano l'acqua da destinare al consumo umano). L'articolo dispone infine che le regioni promuovano una formazione adeguata per gli idraulici e gli altri professionisti che operano a vario titolo nei settori dei sistemi di distribuzione interni e dell'installazione di oggetti e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

L'articolo 10 riguarda gli aspetti igienicosanitari dei materiali e delle sostanze utilizzati nei prodotti impiegati per l'estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, per garantire che non arrechino pregiudizio alla salute umana, che non producano effetti avversi sul colore, l'odore o il sapore dell'acqua, che non favoriscano la crescita microbica nelle acque e non causino il rilascio nell'acqua di, e che non modifichino le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto. In attesa degli adempimenti (atti di esecuzione) della Commissione europea in materia di requisiti minimi armonizzati di igiene e di qualità dei materiali e prodotti a contatto con acque potabili, si rimanda al vigente decreto del Ministero della salute 6 aprile 2004, n. 174, per le disposizioni da applicare ai materiali in esso contemplati, ferma restando l'emanazione da parte del Ministero della salute, in cooperazione con l'ISS, di ulteriori requisiti di idoneità al contatto con l'acqua, laddove essi si rivelino necessari alla luce di nuove evidenze scientifiche nazionali o internazionali.

L'articolo 11 disciplina i prodotti chimici e i materiali filtranti che sono utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione, per potabilizzare le acque non trattate al fine di renderle adatte al consumo umano. A differenza dei materiali di cui all'articolo 10, per i prodotti chimici e i materiali filtranti utilizzati per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano (denominati ReMaF), la Commissione europea ha lasciato agli Stati membri il compito di normarne l'uso, i requisiti minimi e la commercializzazione. Il nuovo quadro normativo dovrà essere completamente operativo dal 12 gennaio 2036, data a partire dalla quale i nuovi ReMaF potranno essere commercializzati e immessi sul mercato nazionale; tuttavia, già a decorrere dal 12 gennaio 2026, gli operatori economici potranno avviare l'iter di autorizzazione di un ReMaF. La disposizione in oggetto stabilisce dunque norme di armonizzazione minima, in materia di requisiti e di procedimenti di autorizzazione, di attestazioni di idoneità al contatto con l'acqua potabile, di vigilanza sul territorio nazionale, sancendo, tra l'altro, l'obbligo di registrazione dei prodotti in una banca dati nazionale. Per quanto riguarda la vigilanza, di prevedono controlli di tipo documentale attraverso l'esame delle autorizzazioni per l'immissione sul territorio nazionale da parte degli operatori sia nazionali che internazionali. In caso di immissione senza o in difformità dell'autorizzazione, sono previste sanzioni amministrative, a prescindere dall'origine dei prodotti.

Rileva che l'articolo 12 riguarda i controlli volti a verificare la qualità delle acque messe a disposizione dei consumatori, stabilendo l'esecuzione regolare sul territorio nazionale di programmi di monitoraggio diretti a valutare il regolare funzionamento delle misure di controllo poste in essere. Tale articolo dispone anche l'esecuzione di programmi di monitoraggio operativo specifici per i fornitori di acqua, funzionali soprattutto a fornire un riscontro rapido delle prestazioni e dei problemi, e a consentire di l'adozione rapida di provvedimenti correttivi. Sono definiti gli obiettivi generali e i requisiti dei programmi di controllo (inclusi quelli operativi), i parametri da controllare, la frequenza dei monitoraggi, i metodi e i punti di campionamento, nonché le specifiche relative ai laboratori di analisi e ai metodi di analisi dei parametri microbiologici, chimici e indicatori. Le diverse operazioni di controllo sono poste a carico delle aziende sanitarie locali e dei singoli gestori idro-potabili, e sono svolte secondo quanto disposto, rispettivamente, dalle disposizioni di cui all'articolo 13 (cosiddetti controlli esterni) e all'articolo 14 (cosiddetti controlli interni). I risultati dei controlli periodici svolti, sia esterni che interni, dovranno essere messi a disposizione delle autorità competenti, tramite l'inserimento in un sistema operativo centralizzato, a partire dal 12 gennaio 2024.

L'articolo 15 stabilisce gli obblighi di intervento da parte delle competenti autorità e dei gestori nei casi di non conformità ai requisiti igienico-sanitari dell'acqua erogata dai sistemi di fornitura idro-potabili o dai sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici. In tali casi, la fornitura d'acqua deve essere vietata o l'uso della stessa limitato, tranne nel caso in cui l'inosservanza sia giudicata trascurabile. Le autorità sanitarie e i gestori sono incaricati di determinare immediatamente la causa della non conformità, di adottare quanto prima i necessari provvedimenti correttivi e porre in esse le necessarie operazioni di informazione a tutti i consumatori interessati.

L'articolo 16 regola la concessione di deroghe alle disposizioni del decreto in esame, possibile a condizione che esse non costituiscano un pericolo per la salute umana e che la fornitura di acqua nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole. Vengono stabilite, in particolare, le condizioni e le circostanze che giustificano la deroga, l'*iter* procedurale che le regioni devono seguire e gli obblighi di informazione al Ministero della salute.

Con l'articolo 17, sono definite le modalità di intervento sul territorio nazionale volte a migliorare l'accesso equo a quantità adeguate di acqua potabile sicura a tutta la popolazione, in particolare alle persone in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale, in coerenza con l'iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» e in linea con l'impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030. Sono inoltre individuate le azioni che le regioni devono adottare per migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano e promuovere l'utilizzo di acqua di rubinetto, ad esempio creando dispositivi all'esterno e all'interno degli spazi pubblici e incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano nelle pubbliche amministrazioni, ma anche ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione.

Fa presente che, con l'articolo 18, vengono definite le modalità con cui i consumatori possono avere un accesso agevole a informazioni trasparenti e aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile fornita. In particolare, sono previsti obblighi di informazione a carico dei gestori idro-potabili sulla gestione e sulle caratteristiche dell'acqua erogata, allo scopo di incrementare l'utilizzo di acqua del rubinetto come acqua destinata al consumo umano, soprattutto per contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell'utilizzo di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra.

L'articolo 19 detta le norme per l'istituzione, presso l'ISS, dell'Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA) e del Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSia). Le due istituzioni sono a vario titolo coinvolte nelle procedure disciplinate dagli articoli precedenti. In particolare: *a)* l'AnTeA, da istituire entro il 12 gennaio 2024, sarà un sistema informativo digitale, allineato con altri analoghi istituti operativi a livello di UE, dedicato a contenere, da una parte, le informazioni generali rivolte al pubblico in materia di misure adottate per migliorare l'accesso all'acqua e, dall'altra, i dati che i soggetti pubblici coinvolti e gli operatori economici saranno tenuti ad immettere sulle valutazioni e gestioni del rischio; b) il CeNSia, da istituire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si occuperà, tra l'altro, dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico integrato di competenza di ARERA, del rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF per il filtraggio delle acque; della gestione di AnTeA, sulla base degli indirizzi del Ministero della salute e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto di ISPRA.

L'articolo 20 stabilisce l'istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui PSA, composta da un gruppo interdisciplinare di esperti di diverse amministrazioni ed enti, per le attività di approvazione da parte del CeNSiA delle valutazioni e gestioni del rischio relative alla filiera idropotabile.

L'articolo 21 prevede che le revisioni e le modifiche tecniche dei parametri, che la Commissione può apportare attraverso l'adozione di atti delegati al fine di adeguarli alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, siano poi recepite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 22 garantisce la competenza legislativa e i particolari poteri d'intervento nelle materie oggetto del decreto in questione, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 23 definisce il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del decreto in esame, attraverso la determinazione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

L'articolo 24 introduce un periodo di transizione di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, per consentire ai fornitori di acqua di raccogliere una serie completa di dati e informazioni sui nuovi parametri, al fine di poter effettuare un'adeguata valutazione del rischio della fornitura. Si specifica che nel triennio di transizione gli operatori saranno esentati dal condurre i controlli sui nuovi parametri individuati dal decreto.

L'articolo 25 e l'articolo 26 recano, rispettivamente, le norme da abrogare e la clausola di invarianza finanziaria.

In considerazione del carattere prettamente tecnico del provvedimento in discussione, rileva l'opportunità di svolgere alcune audizioni, pur tenendo conto della brevità del tempo a disposizione e della necessità di deliberare il parere entro il 19 gennaio.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, ritiene che, in assenza di obiezioni, la richiesta del relatore possa essere accolta. Precisa che le audizioni, previo perfezionamento dei presupposti, potrebbero svolgersi a partire da domani, con eventuale seguito agli inizi della prossima settimana.

Andrea QUARTINI (M5S) dichiara di condividere la richiesta di effettuare un

ciclo di audizioni segnalando, inoltre, che lo schema di decreto legislativo in esame impatta in maniera rilevante anche sulle competenze Commissione Ambiente e che, pertanto, sarebbe opportuno un maggiore coinvolgimento della stessa.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, fa presente che la Commissione Ambiente potrebbe eventualmente richiedere alla Presidenza della Camera di essere autorizzata a esprimere i propri rilievi alla XII Commissione sull'atto in esame, ferma restando la possibilità, per i deputati della Commissione Ambiente, di partecipare alle audizioni che si svolgeranno presso la Commissione Affari sociali.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nell'associarsi alla richiesta formulata dal relatore, auspica che si possa svolgere un ciclo approfondito di audizioni, in ragione della complessità della materia trattata.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, senza voler assolutamente interferire nell'organizzazione dei lavori della Commissione ma a puro titolo informativo, avendo partecipato alla seduta svoltasi sul medesimo atto presso la 10^a Commissione del Senato in qualità di rappresentante del Governo, fa presente che in tale sede si è convenuto di audire tre soggetti.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, anche in relazione all'approssimarsi della scadenza del termine per l'espressione del parere, invita il relatore e i rappresentanti dei gruppi a indicare quanto prima possibile i soggetti che intendono audire.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

5-00004 Barzotti: Iniziative per contrastare le contaminazioni e le contraffazioni alimentari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Riguardo a quanto indicato nell'interrogazione parlamentare in esame, desidero precisare quanto segue.

Il Ministero della salute promuove una serie di attività finalizzate alla tutela dei consumatori, alla garanzia della sicurezza alimentare ed al mantenimento di elevati livelli di protezione della salute pubblica.

Attraverso le sinergie attivate negli ambiti della cooperazione e del coordinamento con le varie Autorità competenti e gli Organi di controllo, il Ministero della salute, oltre alla salvaguardia della salute, sviluppa azioni di contrasto delle frodi e degli illeciti nel settore alimentare, a danno dei consumatori e degli operatori della filiera.

Lo sforzo costantemente posto in atto si basa su di un efficace sistema di controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare, finalizzato alla verifica della corretta applicazione della legislazione nazionale e comunitaria.

Infatti, i principi generali sui quali si fonda tale legislazione ricomprendono i controlli integrati lungo tutta la catena alimentare, gli interventi basati sull'analisi del rischio, la responsabilità primaria dell'operatore del settore, la rintracciabilità dei prodotti lungo la filiera, nonché il coinvolgimento del consumatore quale parte attiva della sicurezza alimentare.

Inoltre, allo scopo di consentire ai Paesi membri dell'Unione europea la possibilità della notifica di ogni rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale, o per l'ambiente, dovuto ad alimenti o mangimi, è operante in ambito comunitario il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (*Rapid Alert System for Food and Feed*-RASFF), organizzato sotto forma di rete, ed attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il Ministero della salute è il Punto di Contatto nazionale del Sistema RASFF, e si «interfaccia » con i Punti di Contatto regionali.

La situazione attuale legata alla Listeriosi è emersa grazie al lavoro del Ministero della salute, attraverso la sorveglianza ordinaria e tramite il database IRIDA dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha consentito di verificare l'aumento dei casi umani su tutto il territorio nazionale.

Il sistema di notifica dei casi umani di malattia e quello di sorveglianza sugli alimenti, individuati sulla base dei dati anamnestici come possibile causa di trasmissione, si sono attivati e sono stati coordinati nell'ambito del Gruppo di lavoro istituito dal Ministero della salute, attivo dal 1º agosto 2022, e formalizzato con decreto del Direttore della Direzione Generale per l'i-giene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, in data 6 settembre 2022, vede il coinvolgimento dell'Istituto Superiore di Sanità, degli Istituti Zooprofilattici e Sperimentali, dei Centri di referenza nazionale e delle regioni/PA.

Dai lavori del Gruppo è emersa la correlazione tra i casi clinici e la presenza dei ceppo di «Listeria ST 155» in würstel a base di carni avicole.

Tale presenza è stata confermata dai campionamenti effettuati presso lo stabilimento di produzione dell'alimento in questione.

A seguito di tali evidenze, l'azienda interessata ha adottato tutte le misure a tutela del consumatore, effettuando il ritiro dei lotti risultati positivi e, in applicazione del principio di massima precauzione, di tutti quelli prodotti prima del 12 settembre 2022, nonché pubblicando le notizie relative ai ritiri nel sito internet del Ministero

della salute, nell'apposita sezione, alle date del 5 e 9 settembre 2022.

Inoltre, l'azienda ha effettuato una comunicazione rafforzativa di quanto già indicato sui propri prodotti, direttamente nei vari punti di vendita.

Il Ministero, in data 13 settembre 2022, ha svolto un sopralluogo presso lo stabilimento interessato, a seguito di richiesta delle competenti Autorità Regionali, congiuntamente con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Centro di referenza per Listeria, che ha consentito di evidenziare alcune criticità nell'identificazione dei pericoli e nella loro gestione: a seguito del sopralluogo, è stata introdotta la pastorizzazione del prodotto dopo il confezionamento.

Per quanto riguarda gli « isolati nel cluster genomico ST 155 », il caso più recente risale al 15 settembre 2022; quindi, non risulta un aumento dei casi dopo il 12 settembre (data di introduzione della pastorizzazione presso lo stabilimento): ad oggi, il caso più recente di un soggetto che abbia dichiarato di aver consumato würstel è del 5 settembre 2022.

In riferimento agli specifici quesiti posti nell'interrogazione in esame, rammento che il controllo ufficiale sulla sanità alimentare è gestito sulla base di una Linea Guida nazionale, attualmente in corso di aggiornamento ai sensi del Regolamento UE 2017/ 625, concernente i controlli ufficiali su alimenti, mangimi, salute degli animali, sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari, diramata nel territorio allo scopo di determinare il livello di rischio delle singole attività produttive, la programmazione dei controlli (ispezioni, audit, campionamenti) e la gestione dei risultati ai fini della riprogrammazione annuale dei controlli e la rivalutazione del rischio.

In tale Linea Guida vengono stabiliti i parametri per la definizione del livello di rischio di ogni stabilimento produttivo, e per l'individuazione dei pericoli microbiologici, chimici e fisici correlati allo specifico alimento.

Le attività di controllo ufficiale espletate dalle Aziende Sanitarie Locali sono oggetto di *audit*, attraverso un sistema a cascata, da parte delle Autorità sanitarie regionali e centrali

I dati sugli esiti analitici delle attività di campionamento, raccolti nel sistema informativo dedicato « N-SIS VIG », mettono in luce l'esistenza del problema costituito da « Listeria monocytogenes », che può risultare di difficile gestione, in relazione sia alla presenza di forme di resistenza negli ambienti anche dopo ripetute disinfezioni sia alla saltuarietà della contaminazione del prodotto alimentare.

Le regioni/PA vengono informate costantemente della situazione epidemiologica dei casi umani relativi ai ceppi sopra indicati, e sono state allertate ai fini di una più attenta programmazione dei controlli ufficiali e per intensificare i controlli già programmati per «Listeria monocytogenes».

Parallelamente, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (Nuclei Antisofisticazione e Sanità), è intervenuto con un proprio programma di controllo, finalizzato all'individuazione di situazioni a rischio per «Listeria monocytogenes» negli stabilimenti di produzione dei prodotti alimentari più frequentemente imputati come possibile veicolo dell'agente patogeno.

Sono state ispezionate dai NAS oltre 1.000 aziende di lavorazione e trasformazione degli alimenti maggiormente esposti alla contaminazione dal batterio Listeria, nonché dei prodotti di gastronomia destinati sia alla Grande Distribuzione Organizzata sia alle ditte di gestione dei distributori automatici di alimenti.

Nel settore zootecnico, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste svolge ogni anno specifiche attività di controllo, ai fini della tutela della qualità merceologica dei mangimi ed alimenti per animali; i controlli ispettivi interessano tutte le differenti fasi della filiera dei mangimi.

In media, vengono effettuati circa 2.500 controlli ogni anno, di cui più di 1.000 riguardano controlli analitici su campioni prelevati nel corso di ispezioni mirate.

Relativamente ai fatti che hanno interessato l'Agenzia di Tutela della Salute-ATS « Valpadana », il Ministero della salute ha richiesto dettagliate informazioni alla regione Lombardia e alla stessa ATS.

In considerazione del particolare rilievo della problematica delineata nell'interrogazione, ritengo necessario esporre tali notizie, sia pure in maniera sintetica.

La regione Lombardia dedica da sempre particolare attenzione al territorio della Val Padana (si veda, ad esempio, la legge regionale 29 giugno 2016, n. 15, per l'evoluzione del sistema sociosanitario lombardo).

Il territorio vigilato dall'ATS « Valpadana » costituisce un « comparto veterinario » di assoluta eccezionalità per l'elevata concentrazione del patrimonio zootecnico: ciò comporta un rilevante numero di controlli sanitari.

Nel 2021, ad esempio, sono stati effettuati dall'ATS: n. 299.636 accertamenti diagnostici; n. 13.054 attività di controllo; n. 3.333 campionamenti.

A tutti questi interventi, occorre aggiungere le attività di ispezione nella fase di macellazione, nonché gli « interventi straordinari » per la gestione di eventuali emergenze, come ad esempio i focolai di influenza aviaria che hanno interessato il territorio dell'ATS a partire dal 2017.

Infatti, oltre al grave impatto determinato dalla pandemia da SARS-CoV-2 sul territorio in questione, l'ATS ha dovuto fronteggiare la diffusione epidemica di influenza aviaria ad alta patogenicità, il cui contenimento ha richiesto l'impiego di importanti risorse in via straordinaria.

A titolo di esempio, occorre riportare alcuni dati relativi alle emergenze epidemiche in ambito veterinario riferite al periodo 2021-2022.

A fronte di 30 focolai di influenza aviaria rilevati nell'ATS, sono stati abbattuti ben 3.685.130 capi di allevamento, con un peso degli animali abbattuti pari a 11.867.254 chilogrammi; il peso complessivo delle uova distrutte è di chilogrammi 540.256, ed il peso del mangime distrutto è di 1.851.782 chilogrammi.

I costi economici sono stati: per indennizzi euro 26.605.967; per le spese connesse euro 16.541.981.

Per quanto riguarda il grave caso segnalato nell'interrogazione in esame, in riferimento all'applicazione della rotazione ordinaria come misura di prevenzione della corruzione, l'ATS ha sottolineato di avere sempre adottato un « atteggiamento attivo » circa gli aspetti dell'etica e della legalità, assumendo una serie di misure ed iniziative tramite i « Piani Triennali Prevenzione Corruzione » e le correlate regolamentazioni.

Infatti, malgrado la situazione di persistente criticità derivante dagli eventi epidemici sopra descritti, l'ATS segnala che, per effetto del « turn over » e delle procedure concorsuali di selezione dei Direttori di Struttura Complessa, negli ultimi anni è stata assicurata alle strutture veterinarie « una sostanziale discontinuità gestionale »: rispetto alle strutture complesse dipartimentali, 4 su 6 hanno registrato l'avvicendamento nell'assegnazione delle posizioni di responsabilità.

Analogamente, nei Distretti Veterinari sono stati avvicendati 4 Direttori su 6: in merito allo specifico caso in questione, l'ATS precisa che: «l'incarico è stato rinnovato con decorrenza dal 1º luglio 2022 anche a fronte di un vincolo soggettivo subentrato prima della scadenza, di cui l'Agenzia ha dovuto tenere conto », in conformità al Regolamento aziendale per la rotazione del personale dirigente veterinario, adottato nel 2018, nonché alle Linee Guida predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC.

L'ATS verifica periodicamente la rotazione sia territoriale sia degli incarichi; l'Agenzia ha svolto, altresì, attività formativa ed informativa sulle tematiche dell'integrità, etica e legalità.

Più in particolare, in merito alle misure adottate dall'ATS nei confronti del proprio dipendente, sintetizzo quanto precisato dalle competenti Autorità regionali.

Nel luglio 2022, il Direttore del Distretto Veterinario di Crema ha chiesto un colloquio con il proprio Direttore di Dipartimento Veterinario, ed ha riferito circa i diversi incarichi di consulenza del figlio, veterinario libero professionista, espletati per ditte presenti nel territorio cremasco; « informava inoltre di aver reso per la prima volta all'Ufficio Risorse Umane, in occasione della sottoscrizione del contratto 2022, la dichiarazione relativa al potenziale conflitto di interessi con l'impegno dell'astensione e segregazione nei confronti delle decisioni relative a suddetti ».

Oltre all'obbligo di astensione, a seguito di un incontro tra il Direttore di Dipartimento ed il Direttore Generale dell'ATS « Valpadana » è stato avviato l'*iter* per il trasferimento del dipendente ad altro Distretto Veterinario, ovvero a quello di Cremona, all'epoca con incarico vacante e per il quale era in corso una procedura di selezione, all'uopo sospesa.

La data indicata « come congrua » per l'effettivo trasferimento del dipendente era il 1° gennaio 2023.

Tuttavia, in data 21 ottobre 2022, la Direzione Generale dell'ATS aveva notizia della sussistenza di un procedimento giudiziario nei confronti del dipendente, ed il 24 ottobre veniva adottato il decreto di sospensione nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, decorrente dal giorno 21, ed era contestualmente avviato un procedimento disciplinare.

Il 25 ottobre 2022 il Dottor Pierpaolo Griffini, Direttore di Struttura Complessa Dipartimentale veniva nominato « direttore *ad interim* » del Distretto Veterinario di Crema, anche tenuto conto della sua « terzietà » rispetto al territorio cremasco.

L'ATS ha avviato fin dal 25 ottobre 2022 un confronto con i dirigenti del Distretto Veterinario di Crema, finalizzato ad un'articolata ricostruzione degli aspetti della vicenda in questione.

A tal riguardo, ritengo opportuno riportare quanto segnalato dalla stessa Agenzia: « in riferimento all'aspetto "Listeria", sono state fornite rassicurazioni in merito alle possibili ricadute negative per la salute pubblica », mentre; « per quanto riguarda il trasferimento di personale coinvolto in episodi di conflittualità, sono state date motivazioni alternative all'ipotesi di misure ritorsive. Del resto, l'assegnazione di personale veterinario ad altri impianti, a seguito di episodi di forte conflittualità con gestori o trasportatori, è stata disposta in passato anche in altri distretti dell'ATS, non a scopo ritorsivo, quanto piuttosto nell'esclusivo interesse e a tutela del dipendente ».

In conclusione, per quel che riguarda le situazioni di eventuale conflitto di interesse, questo Ministero evidenzia la necessità sia di gestire preventivamente sia di contrastare, con adeguate misure, tali situazioni nell'ambito di ogni Amministrazione rispetto ai singoli dipendenti, ivi inclusa l'individuazione dei responsabili dei servizi di controllo ufficiale.

La rotazione dei dirigenti costituisce un elemento di prevenzione dei conflitti di interesse, ma risulta senz'altro essenziale ricorrere a più attente valutazioni all'atto della nomina degli stessi, al fine di prevenire eventuali problematiche, nonché di garantire l'integrità del sistema dei controlli ufficiali.

ALLEGATO 2

5-00087 Malavasi: Attuazione della legge n. 175 del 2021, sulle malattie

TESTO DELLA RISPOSTA

Il tema delle iniziative in materia delle malattie rare è di significativo rilievo per il Ministero della salute ed è stato annunciato dal Ministro anche nelle linee programmatiche del suo mandato.

Nel merito della questione ricordo che a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 novembre 2021, n. 175, recante « Testo Unico sulle Malattie Rare », il Ministero della salute, per quanto di competenza, si è immediatamente attivato per il conseguimento della piena attuazione delle disposizioni legislative in essa contenute.

In particolare, sono state avviate tutte le iniziative ed attività necessarie alla istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare, contemplato nell'articolo 8 della legge n. 175 del 2021.

In effetti, l'ampiezza e la genericità della formulazione dell'articolo 8 hanno reso complesso lo sviluppo dell'iter di costituzione del Comitato. Il decreto ministeriale istitutivo del Comitato nazionale per le malattie rare è stato emanato « ratione materiae » a firma del Sottosegretario di Stato « protempore » Sen. Pierpaolo Sileri, in data 16 settembre 2022.

Detto decreto è stato quindi trasmesso il 20 settembre 2022, per il seguito del procedimento, alla Corte dei conti ed all'Ufficio Centrale di Bilancio.

In considerazione della rilevante numerosità degli enti, degli organismi e delle istituzioni che compongono il Comitato, questo Ministero, già in data 21 settembre 2022, ha provveduto alla trasmissione delle richieste di designazione dei vari componenti indicati nel citato decreto ministeriale, ed ha quindi sollecitato, altresì, quelle Amministrazioni che, a seguito della richiesta, non avevano fornito alcun riscontro.

In data 17 novembre 2022 è pervenuta al Ministero della salute anche l'ultima

designazione mancante: una volta acquisite tutte le designazioni, le stesse sono state formalizzate in una bozza di decreto a firma del Direttore della Direzione Generale della programmazione sanitaria. Si è provveduto, successivamente, ad integrare la composizione del Comitato con ulteriori 3 esperti.

Pertanto, tale integrazione è stata recepita con il decreto direttoriale di formalizzazione delle nomine dei componenti del Comitato nazionale per le malattie rare in data 20 dicembre 2022.

Detto decreto è stato trasmesso il successivo 23 dicembre a tutti i componenti del Comitato, dai quali si attende l'adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia (sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in materia di assenza di incompatibilità e conflitti di interesse).

Quest'ultimo passaggio risulta propedeutico alla convocazione della riunione di insediamento del Comitato in questione, a cura della Segreteria Tecnica, che coordina le attività di tale organismo.

Per quanto riguarda le « azioni utili per assicurare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti affetti da una malattia rara e ai loro familiari e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare » nonché le « periodiche campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle malattie rare », contemplate dall'articolo 14 della legge n. 175 del 2021, desidero precisare quanto segue.

Dato che nella legge n. 175 del 2021 non è previsto un finanziamento apposito per le attività di comunicazione, questo Ministero ha fatto ricorso ai fondi allocati nel capitolo 5510 « spese per l'informazione sanitaria », per un totale di euro 100.000,00.

Detti fondi sono stati utilizzati per la realizzazione delle seguenti iniziative.

Nel dicembre 2021, è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, che tra le diverse azioni, prevede una linea di attività dedicata ad un progetto di comunicazione da realizzarsi con il Centro Nazionale Malattie Rare, con lo specifico obiettivo di migliorare la conoscenza e la sensibilizzazione sulle malattie rare nel nostro Paese, attraverso la promozione e il funzionamento del Telefono Verde Malattie Rare (800 89 69 49), ed il portale inter-istituzionale www.malattierare.gov realizzato in collaborazione con l'ISS e con il supporto tecnico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Nell'ambito dell'accordo sono state previste le seguenti azioni:

- 1) in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale delle malattie rare, il Ministero della salute, l'ISS e la Federazione Italiana Malattie Rare Associazione UNIAMO, hanno organizzato, il 21 febbraio 2022, il convegno « Malattie rare: traguardi raggiunti e sfide future »;
- 2) la realizzazione della campagna di sensibilizzazione « RARINSIEME », che ha un duplice obiettivo: *a)* migliorare presso la popolazione generale la sensibilizzazione sulle malattie rare, incrementando la conoscenza del Telefono Verde Malattie Rare ed il funzionamento del citato portale interistituzionale; *b)* informare ed aggiornare costantemente i soggetti affetti da malattie rare sulle novità riguardanti la problematica.

Inoltre, la campagna « RARINSIEME », ideata per la diffusione sui « social media », è stata avviata nel 2021 ed è attualmente in corso, e riguarda la realizzazione di video per la comunicazione digitale ed una attività di « content » e di « community ».

A fondamento della campagna « RARIN-SIEME » vi è l'idea di raccontare la comunità che opera accanto ai malati rari e alle loro famiglie, affinché le persone che vedono trasformata la loro vita dopo una diagnosi non siano mai sole. Il « concept » intende spostare il « focus » della patologia in una più ampia visione, che include anche gli aspetti di natura sociale.

I video di sensibilizzazione sono concepiti come una serie di episodi collegati, in cui vengono ricompresi i parenti, i professionisti sanitari, le associazioni e le istituzioni: in tutti i video vengono valorizzati sia il Telefono Verde sia il portale.

La campagna è divulgata sui « social media » dell'ISS, del Centro Nazionale Malattie Rare e di questo Ministero.

Una ulteriore iniziativa relativa all'accordo con l'ISS concerne la realizzazione del Progetto « scienza partecipata per il miglioramento della vita delle persone con le malattie rare », con l'obiettivo di fare emergere, condividere e raccontare nell'ambito della comunità allargata dei pazienti, familiari e professionisti sanitari, dediti alla cura delle malattie rare, le opportune proposte operative, le buone pratiche e le strategie per affrontare le « sfide » di ogni giorno, al fine di migliorare la vita quotidiana dei pazienti con malattie rare.

A questo Progetto, sono stati invitati a partecipare i pazienti, i professionisti della salute, la comunità scientifica e la società civile, presentando buone pratiche, prodotti ed idee operative.

Le 5 proposte che risulteranno migliori verranno « premiate » con la realizzazione di 5 video che saranno diffusi nei vari canali di comunicazione.

Per la promozione del Progetto sono stati realizzati due «webinar» tematici il 15 luglio ed il 5 ottobre 2022: ulteriori «webinar» e «meeting» sono previsti per sostenere l'iniziativa ed illustrarne i risultati.

In merito all'adozione del regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli incentivi fiscali in favore dei soggetti, pubblici o privati, che si occupano di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o nella produzione dei farmaci orfani, previsto dall'articolo 12 della legge n. 175 del 2021, segnalo quanto segue.

In merito al finanziamento della ricerca biomedica, il Ministero della salute ha sempre finanziato i progetti di ricerca, anche nell'ambito delle malattie rare, seguendo rigidi protocolli di selezione e monitoraggio, disciplinati dai Bandi della ricerca finalizzata: la validazione di tali progetti prevede la valutazione scientifica tramite la procedura di revisione tra pari, o « peerreview », e l'approvazione da parte del Comitato Etico.

In particolare, relativamente al Bando della ricerca finalizzata, nell'ultimo triennio sono stati finanziati n. 21 progetti sulle malattie rare, per una somma di euro 7.486.652,00.

Inoltre, il potenziamento delle attività di ricerca sulle malattie rare è uno degli obiettivi della « mission » M6C2 2.1 « Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN » del Piano nazionale di ri-

presa e resilienza, per il quale, nel recente bando di ricerca PNRR, sono stati finanziati n. 50 progetti con tematiche sulle malattie rare, per una somma di euro 39.838.574,51.

Il Ministero assicura la disponibilità alla costituzione di un Gruppo di Lavoro, anche con i referenti del Ministero della università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di definire i criteri tecnici per la stesura del regolamento in questione.

Concludo, pertanto, rassicurando gli Onorevoli interroganti che l'attuazione della legge sulle malattie rare, costituisce una priorità per il Ministero della salute e saranno avviate tutte le iniziative necessarie per la compiuta attuazione della legge n. 175 del 2021.

59

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 gennaio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del coordinatore della Struttura di missione per le procedure di infrazione presso	
la Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Massimo Condinanzi, nell'ambito dell'esame	
della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato	
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per	
un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final)	60
AVVERTENZA	60
AVVLNILIVLA	00

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 gennaio 2023.

Audizione del coordinatore della Struttura di missione per le procedure di infrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Massimo Condinanzi, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e

al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (1 e 1X)	
SEDE REFERENTE:	
DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. C. 750 Governo (Esame e rinvio)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE) (atto n. 14), di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)	10
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE) (atto n. 14), di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
SEDE REFERENTE:	
DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione. C. 698 Governo (Seguito esame e rinvio)	12
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
II Giustizia	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
III Affari esteri e comunitari	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del <i>Commissioner</i> della Commissione degli USA per la libertà religiosa internazionale – USCIRF, Nury Turkel	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

39

V Bilancio, tesoro e programmazione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Atto n. 11 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Atto n. 8 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Atto n. 13 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 16 (Rilievi alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Atto n. 8 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE REFERENTE:	
DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> , sen. Adolfo Urso, sulle linee programmatiche in materia di comunicazioni (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

60

XI Lavoro pubblico e privato
INTERROGAZIONI:
5-00028 Fossi: Iniziative urgenti volte a favorire la continuità occupazionale dei lavoratori di Meta e dell'indotto nonché il reinserimento nel mondo del lavoro per i predetti lavoratori
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-00099 D'Orso: Valorizzazione e tutela della figura dell'educatore professionale socio- pedagogico e di pedagogista
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
XII Affari sociali
INTERROGAZIONI:
5-00004 Barzotti: Iniziative per contrastare le contaminazioni e le contraffazioni alimentari .
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-00087 Malavasi: Attuazione della legge n. 175 del 2021, sulle malattie rare
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
Sull'ordine dei lavori
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 15 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)
XIII Agricoltura
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
XIV Politiche dell'Unione europea
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione del coordinatore della Struttura di missione per le procedure di infrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Massimo Condinanzi, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final)

AVVERTENZA

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0018750